GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 | ROMA — GIOVEDI' 27 DICEMBRE | NUM. 301

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via della Missione, n. 3-A; in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 dicembre 1877, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate esclusivamente all' AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via della Missione, n. 3-A.

PARTE UFFICIALE

Con motuproprio del 13 dicembre cadente, Sua Maestà il Re ha conferito al conte comm. Filippo Berardi il titolo di marchese.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **4206** *(Serie 2a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il N. **4207** *(Serie 2a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il Num. **4208** *(Serie 2a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Art. 2. Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026 sono considerate *Spese di ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B* potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Gli **Stati di prima previsione** *e gli elenchi* **A** *e* **B** *annessi alle tre precedenti leggi saranno pubblicati in altro foglio.*

REGOLAMENTO per le case di custodia, annesso al R. decreto 29 novembre 1877, n. 4190 (Serie 2ª), pubblicato nel foglio di ieri.

CAPO I.

NORME FONDAMENTALI.

Art. 1. Le case di custodia sono destinate a racchiudere i minorenni ed anche gli adulti che sono sottoposti a ricovero forzato ed alla pena della custodia, in forza di ordinanze o di condanne delle competenti autorità giudiziarie, a termini delle vigenti leggi penali e civili.

Art. 2. Scopo della custodia è la emenda e la educazione morale dei ricoverati, accompagnata dalla istruzione elementare e dallo insegnamento di un'arte o mestiere.

Art. 3. Le case di custodia sono urbane e rurali. Le rurali sono ordinate a colonie agricole, ed alcune di esse sono stabilite in isole del Regno disabitate.

Art. 4. I sottoposti alla custodia i quali nelle case urbane o rurali siansi mostrati inosservanti della disciplina e ricalcitranti ad emendarsi, sono destinati alle colonie agricole stabilite nelle isole anzidette.

Art. 5. Gli adulti condannati alla custodia sono rinchiusi in case separate da quelle destinate per i minorenni.

Art. 6. Vi sarà del pari separazione assoluta fra i minorenni sottoposti alla custodia per condanna penale, ed i ricoverati per altre cause.

Art. 7. In ciascuna casa di custodia i ricoverati possono essere divisi in classi in ragione di età e del grado di avanzamento nella istruzione morale e professionale.

Art. 8. I sottoposti alla custodia sono separati gli uni dagli altri nelle ore della notte, e riuniti nelle ore del giorno, osservate le discipline di che nel presente regolamento.

Art. 9. In quelle case di custodia, ove per le condizioni attuali dei fabbricati la separazione notturna non possa ancora pienamente osservarsi, i dormitori a comune dovranno essere, durante la notte, illuminati, ed accuratamente vigilati.

I dormitori a comune saranno a preferenza destinati per i ricoverati di più tenera età.

Art. 10. L'amministrazione, la disciplina e la sorveglianza delle case di custodia dipendono dal Ministero dell'Interno, il quale vi provvede per mezzo delle Direzioni locali.

Art. 11. Per disposizione del Ministero dell'Interno i minorenni sottoposti alla custodia possono essere affidati anche a pubblici Istituti che abbiano per iscopo l'educazione morale e professionale della gioventù.

Questa disposizione non si applica ai minorenni sottoposti alla custodia per condanna penale.

CAPO II.

PERSONALE DIRETTIVO DELLE CASE DI CUSTODIA.

§ 1.

Art. 12. A ciascuna casa di custodia presiede un direttore, e vi sono di regola addetti:

a) Per le funzioni educative, e per l'istruzione elementare e professionale:

Un istitutore;

Un maestro di scuola;

Un cappellano;

Maestri d'arte.

b) Per l'Amministrazione:

Un contabile;

Applicati.

§ 2. — *Del direttore.*

Art. 13. Il direttore è il capo della casa di custodia. A lui incombe di mantenere la disciplina generale dello Stabilimento, di curare che i sottoposti alla custodia siano educati ed istruiti giusta le disposizioni del presente regolamento, di condurre la gestione economica secondo le norme della Contabilità generale dello Stato, e di eseguire e far eseguire gli ordini e le istruzioni del Ministero.

Art. 14. Tutti gli addetti alla casa di custodia debbono rispetto ed obbedienza al direttore.

Art. 15. Egli corrisponde col Ministero dell'Interno, occorrendo, con le autorità locali, per tutti gli affari riguardanti il servizio della casa di custodia, ed a lui debbono sempre rivolgersi gli addetti alla medesima.

Art. 16. Il direttore, alla fine del primo semestre di ciascun anno, sentito l'istitutore, rimette al Ministero dell'Interno una succinta relazione sui fatti più notevoli concernenti la disciplina generale dello Stabilimento e la educazione dei sottoposti alla custodia.

Terminato l'anno, e non più tardi del 31 gennaio successivo, avuta la relazione scritta dallo istitutore, la trasmette al prefato Ministero con un suo esteso rapporto sopra l'andamento del servizio della intiera annata, e specialmente sui progressi che siansi conseguiti nella emenda dei sottoposti alla custodia e nella loro educazione professionale.

§ 3. — *Dell'istitutore.*

Art. 17. L'istitutore deve da buon padre di famiglia adoperarsi a risvegliare nei sottoposti alla custodia il sentimento della dignità personale, ed a formarne cittadini probi, operosi, devoti al Re, alla patria ed alle sue libere istituzioni.

Art. 18. Coadiuva il direttore nella attivazione di arti e di industrie utili, affinchè i ricoverati siano occupati costantemente nel lavoro. — Coadiuva, ove occorra, il maestro nella istruzione civile dei ricoverati.

Art. 19. L'istitutore studia il carattere e le inclinazioni dei nuovi ammessi durante il periodo d'osservazione cui sono i medesimi assoggettati. Al termine di esso, quando non creda che siavi necessità di prolungarlo, fa proposta al direttore per il passaggio de'nuovi ammessi alla classe ordinaria, e suggerisce l'arte cui dovrebbero preferibilmente essere addetti, con riguardo alla loro età, condizione ed attitudine.

Art. 20. Deve l'istitutore istruire i giovani intorno ai doveri loro imposti dal presente regolamento, ed intorno alle conseguenze cui si esporrebbero nel trasgredirli. A tal fine terrà subito conferenze individuali con ciascuno dei nuovi ammessi, e conferenze collegiali nei giorni festivi. In queste conferenze procurerà sempre di fortificare l'animo dei giovani con addurre esempi di virtù civili e di azioni nobili e generose.

Art. 21. Procura che i giovani traducano in abitudine i precetti più comuni del vivere onesto e civile, ed in particolare quelli relativi alla pulitezza della persona, allo spirito di ordine, di rispetto, di tolleranza e di benevolenza reciproca.

Art. 22. Per avere sempre conoscenza esatta sui portamenti dei sottoposti alla custodia e per poter apprezzare convenientemente le informazioni che gli vengano date sul loro conto, cerca, per quanto è possibile, di non perderli di vista, sia che si trovino al lavoro, alla scuola, in chiesa, alla ricreazione, in refettorio, nei dormitori ed in infermeria.

Art. 23. Avuto prima il parere del maestro di scuola, ed inter-

rogati i capi d'arte, e gli incaricati della sorveglianza, segna ogni sera di propria mano sulle tavolette individuali i punti di merito riportati da ciascun giovane, e dopo averne presa nota sopra un elenco generale, dispone perchè le tavolette vengano restituite al titolare.

Art. 24. Tiene esso i registri di conto morale e gli è vietato di cedere ad altri un tale incarico.

Art. 25. È obbligo dell'istitutore di sottomettere al direttore tutte le denunzie provocate dalla cattiva condotta dei giovani, dopo essersi accertato del vero stato delle cose, e di esprimergli il proprio avviso intorno alla attendibilità di esse ed al provvedimento disciplinare che reputasse necessario.

Art. 26. L'istitutore estende anche la sua vigilanza sul personale preposto alla istruzione civile e professionale, e sopra quello di sorveglianza; lo incoraggia e lo ammonisce secondo i casi con ogni maniera di riguardo, e provoca, ove occorra, l'intervento del direttore per i provvedimenti opportuni.

Art. 27. Egli è l'interprete presso il direttore di ogni proposta che interessa direttamente i giovani, e deve essere sempre inteso quando lo stesso direttore fosse per prendere sul conto loro qualche determinazione di proprio moto. Deve essere pure sentito sui provvedimenti che il direttore intendesse di fare circa al personale di che all'articolo precedente.

Art. 28. L'istitutore fornisce al direttore le informazioni necessarie per la relazione semestrale di che all'articolo 16. Nei primi quindici giorni di gennaio, dopo avere raccolto le relazioni del maestro di scuola, del cappellano e dei singoli maestri d'arte, presenta al direttore un rapporto in cui espone e svolge i metodi praticati per la emenda e la educazione dei sottoposti alla custodia, segnala gli effetti conseguiti e le difficoltà incontrate, e suggerisce quanto reputa acconcio a perfezionare i sistemi ed a meglio raggiungere gli scopi voluti dalla legge.

§ 4. — *Del maestro di scuola.*

Art. 29. Il maestro di scuola deve studiarsi di aprire al buono ed al bello la mente dei giovani. Fattosi perciò strada coi metodi fissati dal presente regolamento, deve adoperarsi efficacemente affinchè le funzioni dell'intelligenza si afforzino coi ricordi dei fatti generosi dei quali abbonda la storia dei popoli liberi e civili.

Art. 30. Fa lezione ogni giorno a tutte le classi ed in quelli festivi, ove ne sia impedito l'istitutore, tiene conferenza sopra argomenti atti a suscitare nell'animo dei ricoverati sensi virtuosi e proprii di liberi cittadini.

Art. 31. Di regola il maestro, per tutto ciò che concerne le sue relazioni coi giovani, prende ispirazioni dall'istitutore, ed a questi riferisce i risultati dell'istruzione, e quanto altro di interessante gli avviene di rimarcare nell'esercizio del proprio ufficio.

Art. 32. Propone all'istitutore la nomina dei monitori alla scuola scegliendo fra gli ascritti alla classe di premio i più idonei all'ufficio.

Art. 33. Custodisce i lavori in iscritto che ciascun allievo ha fatto durante l'anno, come testimonianza del progresso negli studi nell'occasione degli esperimenti annuali.

Art. 34. Ad esso è affidata la biblioteca e la distribuzione dei volumi con riguardo all'intelligenza, ed alle condizioni dell'animo di quegli che deve leggerli. Ogni giorno, dopo terminata la lezione, ed in presenza dell'intera classe, deve interrogare alcuni degli alunni sui soggetti delle pagine percorse, e correggere, se sia il caso, le impressioni riportate.

Art. 35. Tiene i registri inerenti alle proprie attribuzioni, e redige a fin d'anno, presentandolo all'istitutore, un rapporto sull'andamento della scuola, inserendovi tutte le osservazioni e proposte che l'esperienza gli suggerisce.

§ 5. — *Del cappellano.*

Art. 36. Come maestro di religione il cappellano esplora l'animo dei nuovi ammessi nella casa per ispirare loro con la persuasione il rispetto alla divinità, e disporli alla pratica di virtù cristiane. Ei deve procurare che le credenze religiose diventino nell'animo dei giovani sentimento vivo e profondo, scevro da pregiudizi, da superstizione e da ipocrisia.

Rispetta le credenze acattoliche.

Art. 37. Come ministro del culto celebra la messa nei giorni festivi, inizia ai sacramenti, li amministra, ed assiste alle preci che si fanno in comune dai giovani.

Ei detterà brevi preghiere per recitarsi dai giovani prima di coricarsi ed al mattino.

Art. 38. In tutti i giorni festivi il cappellano deve spiegare il catechismo e tenere conferenze con lo scopo di cooperare alla rigenerazione morale dei giovani, studiandosi di infondere loro spirito di rassegnazione, sensi di carità verso il prossimo e di rispetto verso i superiori della casa. Visita i sottoposti a punizioni disciplinari, adoperandosi, ove occorra, a calmarne l'animo esasperato, ed a persuaderli quando abbiano espiato il castigo a riprendere con buone intenzioni la vita ordinaria.

Art. 39. Visita giornalmente la infermeria, consola i poveri ammalati, ed assiste i moribondi fino all'ultimo momento della vita.

Art. 40. Propone al direttore per l'ufficio di sagrestano i giovani che reputa più idonei tra gli ascritti alla classe di premio.

Art. 41. Tiene i registri relativi al suo ufficio con la scorta dei quali fornisce mensilmente all'istitutore le informazioni intorno alla condotta morale e religiosa dei giovani.

A fine d'anno presenta all'istitutore analoga relazione.

§ 6. — *Dei maestri d'arte.*

Art. 42. I maestri d'arte, sia che le manifatture si conducano in economia, o per conto di committenti, debbono dedicare tutta la loro opera all'istruzione professionale dei giovani.

Debbono essi con diligenza e premura iniziarli e sostenerli nel lavoro, e correggerli sempre con garbo e pazientemente. Ricorreranno all'istitutore quando la loro autorità non fosse sufficiente.

Art 43. Nel riferire all'istitutore intorno alla condotta dei giovani nel lavoro piglieranno principalmente a norma il buon volere e l'assiduità, non tralasciando tuttavia di segnalare quelli che riescano ad apprendere con facilità maggiore.

Art. 44. È vietato ai maestri di occupare i giovani diversamente da quanto abbia stabilito il direttore. Debbono peraltro richiamare l'attenzione dell'istitutore su coloro che per qualunque causa risultino disadatti a ben apprendere l'arte o mestiere cui furono applicati, affinchè non perdano un tempo prezioso per la loro istruzione.

Incombe pure ad essi di avvertire l'istitutore quando stimino venuto il momento di ammettere i giovani a guadagno e di promuoverli di classe.

Art. 45. I maestri dei lavori propongono all'istitutore i giovani i quali per la età, e per la capacità acquistata nell'arte o mestiere, potrebbero sotto i loro ordini assistere altri giovani di minore età ed inesperti al lavoro.

Art. 46. La nomina dei maestri d'arte e la retribuzione da accordarsi ai medesimi è decretata dal Ministero sulla proposta del direttore, il quale deve sentire l'istitutore.

Art. 47. Sono licenziati dalla casa di custodia i maestri dei lavori i quali manchino di rispetto al personale direttivo, trascurino la istruzione dei giovani e porgano loro in qualsiasi modo cattivo esempio.

§ 7. — *Del contabile.*

Art. 48. Il contabile deve avere prestata la cauzione a norma di legge.

Art. 49. Sotto la immediata dipendenza del direttore, il contabile adempie al suo ufficio, uniformandosi alle prescrizioni del regolamento per la Contabilità generale dello Stato, e di quello per

le case di pena. Egli risponde, nei modi e nelle forme dai detti regolamenti sancite, del denaro che maneggia, di altri valori e delle materie che gli sono date in consegna per il servizio domestico, e per quello delle manifatture.

§ 8. — *Degli applicati.*

Art. 50. Gli applicati tengono l'archivio e rispondono della conservazione di tutte le carte. Disimpegnano inoltre tutti gli atti di segreteria, e si occupano degli affari che loro vengono affidati dal direttore, dal quale esclusivamente dipendono.

CAPO III.

Servizio sanitario.

§ 1. — *Del medico chirurgo*

Art. 51. Il servizio sanitario è affidato ad un medico-chirurgo, il quale ha l'obbligo della intiera cura di tutti i ricoverati nella casa di custodia e del personale addetto alla medesima che abiti nello stabilimento.

Il medico-chirurgo in caso di ottenuto congedo o di legittimo impedimento ha l'obbligo di farsi surrogare a proprio carico da altro esercente che sia accetto al direttore.

Art. 52. Il medico-chirurgo visita due volte al giorno gli ammalati. Accorre poi spontaneamente e si presta sempre alla chiamata quando la sua opera è necessaria. Avverte altresì l'istitutore quante volte un ammalato si trovi in stato grave, affinchè, secondo le circostanze, possa esserne dato avviso ai parenti.

Art. 53. Dirige e sorveglia il servizio dell'infermeria; si accerta con frequenza, mediante visite improvvise, che gli ordini di sua competenza vengano eseguiti scrupolosamente, ed in ispecial modo quelli concernenti la somministrazione dei farmachi, dei quali deve riconoscere la bontà; esige che gli ammalati siano assistiti con carità e costanza; ispeziona giornalmente il vitto loro assegnato, e procura che nella infermeria si mantenga sempre pulizia e buon ordine.

Art. 54. Visita ogni giorno i giovani che stanno in cella di punizione, e tutti quelli a regime ordinario che vengono messi in nota dall'istitutore per dubbia salute. Ordina, quando lo crede necessario, il passaggio di questi ultimi all'infermeria, e se riconosce che la espiazione di un castigo disciplinare pregiudichi la salute dei pazienti, ne informa il direttore per i provvedimenti che la umanità consiglia.

Art. 55. Il medico deve frequentemente, nel modo e tempo, e coi riguardi che l'arte e la prudenza consigliano, portare il suo esame sopra i giovani, affinchè non avvenga che per inesperienza o per incuria, rimangano celate certune malattie con maggiore danno dei sofferenti, ed anche col pericolo dei compagni nel caso che fossero contagiose.

Art. 56. Ferma in modo particolare la sua attenzione sui nuovi giunti, e prima che vengano ammessi a vita in comune si assicura che non siano affetti da malattie.

Art. 57. È suo incarico di innestare il vaiuolo sempre che reputi di doverlo fare per la salute dei giovani.

Art. 58. Porta la sua attenzione sul trattamento dei sani, e si rivolge al direttore perchè sia presto remosso tutto quanto può nuocere alla salute dei ricoverati.

Art. 59. Nei casi di malattie, contagiose o straordinarie, propone in tempo al direttore tutti i provvedimenti che stimi efficaci a prevenirle ed a combatterle. — Avanza direttamente all'istitutore le osservazioni che riguardano le abitudini quotidiane dei giovani e che possono contribuire alla loro educazione ed a farli crescere sani e vigorosi.

Art. 60. Tiene i registri propri dell'infermeria, ed in fine d'anno presenta al direttore i quadri statistici con adattata relazione.

Tiene pure un registro delle visite da lui eseguite ai corrigendi che sono ristretti in cella di punizione.

§ 2. — *Dell'infermiere.*

Art. 61. Gli aspiranti al posto di infermiere, oltre alle buone qualità morali ed alla attitudine fisica debbono avere oltrepassato l'età di 24 anni e sapere leggere e scrivere.

Art. 62. L'infermiere, oltre alla paga che verrà fissata nell'atto della nomina, godrà del vitto uguale a quello che si somministra al personale di sorveglianza. Egli godrà pure nella casa di custodia di una camera per suo uso personale soltanto.

Art. 63. L'infermiere eseguisce tutti gli ordini del medico-chirurgo riflettenti il trattamento profilatico; distribuisce i medicinali, ed assiste alla dispensa del vitto dietetico.

Art. 64. Mantiene il buon ordine nella infermeria, e si riporta all'istitutore quando occorre prevenire e correggere inconvenienti. Al medico riferisce più specialmente ciò che ha potuto osservare nell'interesse del servizio sanitario.

Art. 65. Non può assentarsi dalla infermeria senza permesso della Direzione. Durante la sua assenza, è surrogato da altro scelto dall'istitutore.

Art. 66. Se talvolta, per buona salute della famiglia ricoverata, l'infermiere non abbia di che occuparsi, può l'istitutore assegnargli qualche incarico provvisorio confacente alla sua attitudine.

Art. 67. Custodisce diligentemente gli oggetti di casermaggio ad uso della infermeria, i medicinali in deposito, gli apparecchi chirurgici e quanto altro si riferisce alla cura degli ammalati.

CAPO IV.

Del personale di sorveglianza e di fatica.

§ 1. — *Del personale di sorveglianza.*

Art. 68. Il servizio di sorveglianza nelle case di custodia può essere fatto dalle guardie carcerarie, ed anche da persone non ascritte a quel corpo.

Art. 69. Le guardie destinate a tale servizio sono soggette alle discipline e trattate a tenore del regolamento in data 27 luglio 1873.

Art. 70. Per tutto ciò che concerne la disciplina delle guardie e la sicurezza e l'ordine interno della casa, il capoguardia si riporta al direttore. Dei risultati del servizio giornaliero e di sorveglianza che riguardano direttamente la condotta dei giovani tiene invece informato l'istitutore, il quale ne riferisce al direttore per notizia e per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 71. I sorveglianti estranei al corpo delle guardie vengono nominati dal Consiglio della casa, con preferenza per i graduati del Regio esercito che abbiano terminata la ferma. Debbono sapere leggere e scrivere, essere sani e bastantemente educati. Vestono in borghese, ma in modo uniforme quando sono in servizio. Il loro trattamento è fissato dal Ministero.

Gli aumenti di paga sono accordati con riguardo all'anzianità ed ai meriti acquistati in servizio.

Art. 72. Il capo dei sorveglianti è nominato dal Ministero che ne fissa il trattamento, e può essere scelto fra i sorveglianti stessi o fuori di essi.

Art. 73. Il capo del personale di sorveglianza mantiene la disciplina dei propri dipendenti inculcando loro di contenersi sempre verso i ricoverati con modi civili e pazienti e denunziando al direttore quelli che mancassero ai propri doveri.

Art. 74. Possono i sorveglianti, compreso il capo, essere puniti a seconda della gravità della mancanza:

Coll'ammonizione alla presenza dei camerati;

Colla sospensione, da otto giorni fino ad un mese, e

Col licenziamento.

Durante la sospensione il sorvegliante è allontanato dalla casa e perde la paga.

Art. 75. L'ammonizione e la sospensione fino a 15 giorni sono decretate dal direttore.

La sospensione per un tempo maggiore, e il licenziamento sono di competenza del Consiglio della casa.

Il licenziamento del capo dei sorveglianti, è proposto dal Consiglio e decretato dal Ministero.

Art. 76. Le particolarità minute del servizio dei sorveglianti sono soggetto di speciale regolamento interno, da approvarsi dal Ministero su proposta del Consiglio.

§ 2. — *Del personale di fatica.*

Art. 77. Il personale di fatica è nominato dal Consiglio della casa con riguardo alla moralità provata dei concorrenti. Il loro trattamento è fissato dal Ministero.

Art. 78. Il detto personale disimpegna il servizio della cucina, mantiene la nettezza in tutti i locali, attende alla illuminazione, manovra le pompe e sostiene tutte le fatiche di facchinaggio.

I serventi cucinieri non possono essere incaricati dei servizi di pulizia.

Art. 79. In caso di mancanze sono sottoposti alle punizioni stesse comminate per i sorveglianti.

Ogni altra particolarità riflettente l'opera dei serventi è soggetto di regolamento interno.

CAPO V.

DEI RICOVERATI NELLE CASE DI CUSTODIA.

§ 1. — *Ammissione.*

Art. 80. L'ammissione nelle case di custodia di quelli che debbono esservi ricoverati, in conformità dell'art. 1, ha luogo soltanto per assegnazione fattane dal Ministero dell'Interno. All'entrata i nuovi ammessi sono subito presentati al direttore e all'istitutore, e previ gli atti di pulizia indicati dal regolamento interno, indossano l'abito uniforme e passano in cella d'isolamento.

Art. 81. La segregazione dura ordinariamente otto giorni, e può essere protratta fino a quindici, ad avviso dell'istitutore. Durante la segregazione i ricoverati devono essere visitati dal direttore, dallo istitutore e dal cappellano, ma non possono ricevere altre visite.

Si permette loro la lettura, di scrivere ai genitori, ed il passeggio anche con altri nuovi ammessi che si trovino in isolamento, purchè assistiti da persona incaricatane dall'istitutore.

§ 2. — *Classificazione.*

Art. 82. I ricoverati nelle case di custodia sono divisi in tre classi, cioè:

Classe 1ª ordinaria;
Classe 2ª di premio;
Classe 3ª di punizione.

Art. 83. Alla classe ordinaria vengono assegnati i giovani appena spirato il periodo prefisso alla segregazione.

Per altro i ricoverati che per tenera età e minimo discernimento non potessero frequentare utilmente i corsi ordinari dello insegnamento elementare, ed essere applicati al lavoro, continuano ad essere oggetto di cura speciale dell'istitutore, finchè non siano in grado di passare alla classe ordinaria.

Art. 84. Nella classe ordinaria si effettua il normale svolgimento dei mezzi educativi per virtù dei quali i giovani possono rendersi meritevoli della classe seconda, ossia di premio. Questa seconda classe è istituita per quelli di migliore condotta.

Ivi rimangono finchè se ne mantengano degni, ed a stimolo di bene vi godono di qualche vantaggio sopra le altre classi.

Nella classe terza, ossia di punizione, ne entrano quelli che commettono le mancanze contemplate dall'art. 131 del presente regolamento, e ne escono soltanto per tornare alla classe ordinaria o per passare ad un'isola, a seconda dei loro portamenti.

Art. 85. I ricoverati si distinguono per un contrassegno. Desso consiste in un galloncino di lana al braccio sinistro di color verde per la classe ordinaria, rosso per quella di premio, e giallo per la classe di punizione.

Art. 86. I ricoverati per ciascuna classe si dividono in squadre, con speciale riguardo all'età ed alle arti e mestieri cui sono applicati. Ogni squadra è consegnata ad un sorvegliante fisso proposto dall'istitutore.

Art 87. In dormitorio, in refettorio, in chiesa e specialmente in scuola ed al lavoro non si permette che i ricoverati di squadre diverse si confondano fra loro.

Art. 88. Il passaggio dei ricoverati dalla 1ª alla 2ª classe, e dalla 3ª alla 1ª ha luogo per merito.

Art. 89. Il merito si misura per punti riportati in ragione della condotta riguardata sotto gli appresso quattro titoli: 1° morale e religione; 2° lavoro; 3° scuola; 4° ordine e pulitezza.

Per il secondo e terzo titolo i punti si compartono in ogni giornata di presenza e se ne estrae la media in fine di mese. Per il primo e per il quarto si assegnano soltanto una sola volta per tutto il periodo mensile. Il numero massimo dei punti che possono assegnarsi per giornata di presenza e per mese è dieci in ciascun titolo.

Art. 90. Quando per malattia e per punizione le giornate di presenza al lavoro ed alla scuola non giungano a 20 in un mese non si fa luogo a movimento o passaggio di classe.

Art. 91. Per passare dalla prima alla seconda classe è necessario avere riportato sette punti in ciascuno dei quattro titoli. Il ricoverato che per ciascuno dei primi tre titoli riporta meno di sei punti, discende dalla classe di merito a quella ordinaria. Ed in questa ultima è riammesso chi nella 3ª classe ne riscuote sette in ciascun titolo per due mesi consecutivi.

Art. 92. Gli ascritti alla classe 3ª ossia di punizione, i quali entro quattro mesi non giungano mai a riportare almeno quattro punti per ciascuno dei primi due titoli di condotta, ovvero non riportino alcun punto in due dei quattro di essi titoli, sono dal Consiglio della casa proposti al Ministero per il trasferimento ad una casa di custodia in isola disabitata. Uguale proposta sarà deliberata dal Consiglio per i ricoverati della classe 3ª i quali incorrano di nuovo nella mancanza per cui furono ascritti a tale classe.

§ 3. — *Istruzione civile.*

Art. 93. L'istruzione a darsi ai giovani deve di regola essere sufficiente a formare onesti operai.

Essa consiste nelle seguenti materie:

Lettura;
Calligrafia;
Lingua italiana;
Aritmetica;
Sistema metrico decimale;
Disegno lineare;
Elementi di geografia;
Fatti più notevoli di storia patria;
Nozioni elementari di scienze fisiche e naturali applicabili agli usi ordinari della vita.

Art. 94. I ricoverati che non abbiano profittato bastantemente in alcuna delle materie indicate nell'articolo precedente, sono obbligati a ripeterle.

Art. 95. A tutti i ricoverati devesi fare scuola non meno di un'ora e mezza ogni giorno. Il regolamento interno stabilisce il modo pratico col quale viene impartito l'insegnamento.

Art. 96. In fine d'anno si tiene un esperimento generale alla presenza delle autorità locali e di altre persone invitate, fra le quali possono essere compresi i parenti dei ricoverati. In quella occasione si conferiscono dal direttore i premi a tutti coloro che, sommate le medie mensili, abbiano riportato durante l'anno ottantaquattro punti di merito per lodevole condotta nello studio. I premi consistono in libri istruttivi e dilettevoli, o in libretti

della Cassa di risparmio per un capitale di 5 a 10 lire, secondo il merito del premiato, esigibile all'epoca della liberazione.

§ 4. — *Istruzione religiosa.*

Art. 97. L'istruzione religiosa che deve concorrere con quella civile a dirigere la volontà dei giovani verso il bene, si comparte in modo semplice ed intelligibile. Per essa si educa la loro ragione a riconoscere le verità, le quali manifestano agli uomini i doveri verso Dio, verso se medesimi, verso i propri simili e verso la società.

Art. 98. Le spiegazioni del catechismo servono alla istruzione rudimentale dei fanciulli ed anche dei maggiori se per avventura ne abbisognano.

Art. 99. Ai ministri dei culti acattolici deve essere libero lo accesso nella casa quando desiderassero visitare i loro correligionari sani o malati, o da questi siano stati richiesti.

§ 5. — *Lavoro.*

Art. 100. I contratti da stipularsi con privati industriali per attivare lavorazioni nelle case di custodia sono approvati dal Ministero. Esso approva pure le tariffe del prezzo di mano d'opera nelle lavorazioni ad economia. Per attivare o sopprimere una manifattura si richiede l'autorizzazione del Ministero.

Art. 101. Tranne i giovanetti di troppa tenera età, i ricoverati sani debbono tutti i giorni, eccettuati quelli festivi, lavorare nelle varie officine della casa, meno le ore consacrate alla scuola ed alla morale educazione di essi, o destinate per le refezioni od alla ricreazione.

Art. 102. Destinati i giovani ad un'arte, non debbono esserne distolti se non per motivi di salute costatati dal sanitario, o per accertata mancanza di attitudine.

Art. 103. A titolo di ricompensa i giovani parteciperanno al prodotto del loro lavoro nei modi indicati dal presente regolamento.

Art. 104. Nell'occasione degli esperimenti annuali di cui è parola all'art. 96, si fa luogo alla esposizione dei prodotti delle manifatture non tanto come saggio di bene intesa amministrazione, quanto per mettere in risalto nel miglior modo la capacità individuale degli allievi, e suscitare fra essi la emulazione, col render pubblico il nome, o il gruppo dei giovani, e la parte che hanno preso nella costruzione di un manufatto.

Art. 105. A tutti quelli che colla somma delle medie mensuali hanno raggiunto 84 punti di merito per lodevole condotta nel lavoro durante l'anno, viene distribuito un premio della specie indicata all'art. 96.

§ 6. — *Vitto e vestiario.*

Art. 106. Il vitto si distingue in ordinario, di ricompensa, dietetico, e di punizione.

Il primo si distribuisce generalmente ai ricoverati sani, il secondo a quelli che appartengono alla classe di premio, il terzo agli ammalati, e l'ultimo a coloro che espiano punizioni disciplinari.

Le specie e le quantità di cui ciascun vitto si compone, appariscono dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente regolamento.

Art. 107. I ricoverati in una casa di custodia mangiano in refettorio alle stesse ore tutti insieme, od in sezioni separate. I giovani che si trovano in punizione ricevono il vitto in cella. Le ore e le altre particolarità per la distribuzione del vitto sono stabilite dal regolamento interno, con riguardo alle condizioni di clima, alle stagioni ed alle consuetudini locali.

Art. 108. Non è permesso ai ricoverati di fare uso di un vitto diverso da quello comunemente distribuito. È fatta eccezione soltanto per coloro che lavorano all'esterno in officine di maestri d'arte privati, i quali hanno obbligo di fornire del proprio ai giovani il vitto concordato colla Direzione.

Art. 109. Possono precariamente coll'assenso del sanitario essere sostituite altre specie di alimenti a quelle indicate dalle tabelle, purchè il costo non sia maggiore. Questa disposizione non contempla il pane.

Art. 110. Nessuno dei ricoverati può cedere ad altri tutta o parte della propria razione, anche se a lui sopravanzi, senza averne riportato il permesso.

Art. 111. Nei giorni festivi i ricoverati vestono un abito diverso da quello di uso nei giorni feriali. Tutti gli oggetti di vestiario, sottabiti ed altri di corredo personale sono di modello uniforme, e della specie e qualità indicate nella tavola *C*, annessa al presente regolamento. Ai cambi, agli espurghi, ed a quanto altro si riferisce agli indumenti provvede il regolamento interno.

§ 7. — *Ricreazione.*

Art. 112. I ricoverati godono di un'ora di ricreazione nei giorni feriali e di due ore nei giorni festivi. Sono esclusi da questo beneficio coloro che si trovano in cella di punizione.

Art. 113. La ricreazione consiste nel passeggiare all'aperto, nel fare esercizi militari e ginnastici, e nel trattenersi in giuochi innocenti.

Art. 114. Non si permette ai giovani della terza classe o di punizione, di avere contatto con quelli delle altre due classi durante la ricreazione.

Art. 115. Se le condizioni locali non permettono di mantenere una tale disposizione, devesi pur sempre conseguirla disponendo che la terza classe si ricrei dopo le altre.

Art. 116. Alla ricreazione assiste l'istitutore, e quando ne sia impedito, ovvero i giovani non sono riuniti in un sol luogo, può chiamare in suo aiuto il maestro di scuola ed il capo d'arte, dovendo i ricoverati stare sempre in vista di un qualche superiore durante la ricreazione. Assiste pure ad essa un discreto numero di sorveglianti.

Art. 117. Il regolamento interno dispone sulle varie particolarità della ricreazione, al fine che sia essa conciliabile con le diverse esigenze del servizio amministrativo e disciplinare.

§ 8. — *Ricompense.*

Art. 118. Oltre ai premi per la buona condotta nella scuola, e nel lavoro, si compartono le ricompense con riguardo al complesso delle qualità lodevoli dei ricoverati. Le ricompense, o sono inerenti alla classe, o vengono conferite alla persona.

Art. 119. Sono comuni a tutti i giovani appartenenti alla classe ordinaria le ricompense seguenti:

Permesso di ricevere visite interpolate dai parenti o da amici della famiglia, in presenza dello istitutore, o del maestro o del cappellano, e di mandare ai medesimi una volta ogni 15 giorni e riceverne lettere, che dovranno prima essere vedute dall'istitutore.

Concessione della decima parte della mercede, da ascriversi a fondo di riserva, che sarà consegnato al liberato nell'atto della sua liberazione.

Art. 120. Oltre alle ricompense di cui nel precedente articolo, sono comuni ai giovani addetti alla classe di premio le seguenti:

Concessione di 3[10 della mercede, da assegnarsi 2[10 a fondo spendibile, e l'altro 1[10 a quello di riserva;

Somministrazione di una pietanza nei giorni festivi;

Preferenza per essere scelti dal direttore sulla proposta dello istitutore agli incarichi di monitore alla scuola;

Ammessione allo insegnamento della musica di quelli che abbiano naturali disposizioni a bene apprenderla, in ore che determinerà il regolamento interno, e senza trascurare l'arte o mestiere cui sono addetti;

Titolo per essere preposti alla grazia sovrana dal Consiglio della casa.

Art. 121. L'accreditamento della quota mercede di cui nel precedente articolo si fa settimanalmente, ed i giovani possono disporre della quota spendibile in acquisto di generi di sopravvitto o di libri utili, o chiedere ancora che si passi ad aumentare la loro

massa di riserva. Possono anche domandare di erogarla in soccorso alla propria famiglia, ov'essa sia bisognosa.

Art. 122. Ai giovani che dimorino da due anni nella casa, e purchè da sei mesi appartengano alla classe di premio, possono essere accordate, secondo le circostanze, dal Consiglio della casa le seguenti ricompense.

Uscita dalla casa nei giorni festivi a diporto, ovvero per fare una breve visita ai parenti, od ai raccomandatari di essi.

Art. 123. A diporto fuori della casa vengono accompagnati i giovani dall'istitutore, od in sua vece, permettendolo il direttore, dal maestro di scuola, coll'assistenza dei sorveglianti.

In casa dei parenti o raccomandatari debbono essere parimenti accompagnati dall'istitutore, e dal medesimo ricondotti senza averli abbandonati un solo momento.

Art. 124. Dopo tre anni di dimora nella casa ed un anno di permanenza nella classe di premio, durante il quale abbiano riportato in ogni mese non meno di otto punti per ciascuno dei quattro titoli di condotta indicati all'articolo 89, conseguono i giovani le seguenti ricompense:

Una medaglia d'argento, con la leggenda *Al merito*, a portarsi sul lato sinistro del petto.

Titolo per essere scelti dal direttore, sulla proposta dell'istitutore, allo incarico di assistente ai maestri d'arte.

Titolo per essere dal Ministero, e dietro proposta del Consiglio, destinati a lavorare in officine private fuori della casa durante il giorno.

Art. 125. La medaglia viene consegnata dal direttore in presenza a tutti i ricoverati, ai quali deve dirigere parole adattate a suscitare nei loro animi una nobile emulazione. Perde temporaneamente la facoltà di portarla, chi ne è insignito, se dalla classe di merito discende all'ordinaria, e definitivamente se passa alla classe di punizione, salvo ne guadagni una nuova col cambiare di condotta.

Art. 126. Il nome di tutti gli ammessi durante l'anno alle ricompense, di cui all'articolo 118, viene pubblicato in occasione della solennità dello esperimento generale prescritto allo art. 96. I ricoverati di tale categoria, purchè non appartengano alla classe di punizione all'epoca dell'esperimento, occupano in detta solennità un posto distinto.

Art. 127. Non sono accordate agli adulti ed ai minorenni sottoposti alla custodia per condanna penale le ricompense stabilite dall'art. 122 e dall'ultimo comma dell'art. 124.

§ 9. — *Punizioni.*

Art. 128. Le punizioni disciplinari sono:

1° L'ammonizione in privato fatta dall'istitutore, aggravabile, secondo i casi, con la pubblicazione mediante ordine del giorno da leggersi in presenza di tutti i ricoverati;

2° La esclusione dalla ricreazione da uno a otto giorni;

3° La proibizione di acquistare sopravvitto da due a otto giorni;

4° La cella a pane ed acqua da due a tre giorni;

5° La cella a pane ed acqua da quattro ad otto giorni;

6° La cancellazione parziale o totale dei punti di merito riportati nel mese al titolo di condotta cui si riferisce più specialmente la mancanza;

7° Il passaggio alla classe di punizione.

Art. 129. Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 vengono inflitte per le momentanee disobbedienze, pel difetto di nettezza nella persona, per la pigrizia nell'alzarsi da letto, pel divagamento nella cappella, nelle officine e nella scuola, per la inosservanza al silenzio allorchè è prescritto, per le parole sconvenienti e generalmente per tutti gli atti che non costituiscono negligenza o colpa grave.

Art. 130. Le punizioni di cui ai numeri 3 e 4 si applicano ai casi di guasti maliziosi, di beffe e minaccie ai compagni, di abituale e persistente disobbedienza, e di parole ed atti insolenti verso i maestri d'arte ed i sorveglianti.

Art. 131. Con le punizioni di che ai numeri 5, 6 e 7 sono castigati gli atti e scritti contro il buon costume, le appropriazioni indebite, le irriverenze verso i superiori, le percosse ai compagni, gli ammutinamenti, le grida sediziose, gli atti di rivolta, e le evasioni, senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 132. Ai puniti giusta i numeri 4 e 5 si distribuisce una minestra ogni tre giorni, affinchè non restino a pane ed acqua più di due giorni continui.

Art. 133. Le punizioni di che ai numeri 1, 2, 3 e 4 sono inflitte dal direttore, e quelle di cui ai numeri 5, 6 e 7 sono di competenza del Consiglio della casa.

L'autore della mancanza dovrà essere sempre sentito, e non si potranno applicare più specie di punizioni per una mancanza.

Art. 134. Gli esclusi dalla ricreazione possono, questa durante, essere ristretti in cella, oppure obbligati ad assistervi in disparte.

Art. 135. La fuga dalla casa di custodia porta per conseguenza immutabile la esclusione dalle ricompense indicate all'art. 122 ed all'ultimo comma dell'art. 124.

CAPO VI.

Case di custodia rurali.

Art. 136. Nelle case di custodia rurali i giovani vengono principalmente ammaestrati nell'agricoltura, orticoltura ed anche nel giardinaggio, se i terreni vi sono adattati, ovvero in arti o mestieri sussidiari all'agricoltura, a seconda dell'età e dell'attitudine dei singoli ricoverati.

Art. 137. Nelle case di custodia rurali stabilite in isole disabitate, i ricoverati debbono, almeno pel primo anno, essere tutti occupati in lavori campestri. Trascorso un anno, ove si mostrino disciplinati e rispettosi, possono venire occupati in qualche arte o mestiere che sia stabilito nella casa, e dopo un altro anno di continuata buona condotta, possono essere proposti dal Consiglio della casa al Ministero pel ritorno alle case urbane e rurali ordinarie.

Art. 138. Nelle case di custodia rurali possono esservi addetti permanentemente agronomi a nomina del Ministero, ovvero sono da esso incaricati di visitarle, al fine di suggerire lumi ed istruzioni pel retto indirizzo e sviluppo della coltivazione.

CAPO VII.

Del Consiglio della casa.

Art. 139. Il Consiglio della casa si compone: del direttore come presidente, e dell'istitutore e del maestro di scuola come consiglieri. Mancando il direttore lo surroga l'istitutore e funziona da consigliere il cappellano.

Uno dei consiglieri disimpegna anche la parte di segretario.

Art. 140. Il Consiglio viene convocato dal presidente quante volte occorre, e delibera in tutti i casi nei quali a termini del presente regolamento ha l'incarico di proporre e di decidere.

Art. 141. Per ogni deliberazione viene esteso un verbale sovra apposito registro. Dal verbale dovrà risultare se la deliberazione fu presa ad unanimità di voti, ovvero a semplice maggioranza.

Art. 142. Appartiene al Consiglio della casa di compilare il regolamento interno, che dovrà essere approvato dal Ministero.

Li 29 novembre 1877.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno
G. Nicotera.

TAVOLA **A.** — Art. 106 del regolamento.

Specie e quantità dei diversi generi che compongono le singole razioni di vitto pei ricoverati sani nelle case di custodia.

Colazione.

Tutti i giorni: una zuppa di grammi 150 pane condito con olio, burro o lardo — Alla detta minestra può secondo i luoghi e le stagioni essere sostituita: una porzione di polenta di gr. 150 farina di granturco condita con formaggio e con 20 centilitri di latte e di grammi 150 farina di castagne, oppure una razione di grammi 150 pane inzuppato con 20 centilitri di latte.

Desinare.

Tutti i giorni: una razione di grammi 250 pane *(a)*.

Tre volte la settimana: una razione di centilitri 20 vino.

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato: una minestra *(c)* di grammi 80 pane, o di grammi 90 paste ordinarie, o di grammi 100 riso, o di grammi 110 farina di granturco come sopra.

Giovedì e domenica: una minestra al brodo di carne.

Domenica: una pietanza *(d)* eguale ad una di quelle qui sottonotate per la cena.

Cena.

Tutti i giorni: una razione di grammi 250 pane *(b)*.

Dal lunedì al sabato inclusivo: una pietanza *(e)* di grammi 200 patate cotte e condite, o di grammi 30 formaggio ordinario, o di un uovo cotto all'olio o al burro, o di pesce salato (sardine, salacche, ecc.).

Domenica: una pietanza di grammi 90 carne di bue lessa che ha servito al brodo del desinare *(f)*.

Nelle feste di Natale, di Pasqua e dello Statuto: una pietanza di grammi 90 carne di bue in umido.

Condimenti.

		Quantità per le minestre	Quantità per le pietanze
Aceto	Litri	»	0 050
Burro *(h)*	Chil.	0 007	0 009
Cipolle *(i)*	»	0 005	0 008
Formaggio *(h)*	»	0 008	0 009
Lardo *(h)*	»	0 007	0 008
Olio *(h)*	»	0 007	0 008
Sale	»	0 009	0 009
Sale per la carne	»	»	0 004
Pepe	»	in quantità sufficiente	

a e *b*) Pei ragazzi al di sotto dei 14 anni la razione del pane pel desinare e quella per la cena saranno ridotte di grammi 50 cadauna; quella per gli adulti invece sarà portata da 250 a 300 grammi;

c) Alle dette minestre diminuite di 1/5 possono essere aggiunti grammi 60 legumi secchi e grammi 100 erbaggi;

d) Ai soli giovani addetti alla classe di premio,

e) Alle accennate pietanze possono, previo il parere del sanitario, esserne sostituite altre, come ad esempio pesce fresco, paste o riso, o legumi, o erbaggi conditi con formaggio o pomodoro, od all'olio ed aceto, purchè però la spesa non superi quella delle pietanze ordinarie sopraccennate;

f e *g*) In quelle località dove non si usasse dalla popolazione la carne di bue o di manzo, vi si sostituirà quella di vitello, vacca, maiale, castrato o capretto, secondo gli usi locali, e l'avviso degli ufficiali sanitari. In questi casi la quantità prescritta dovrà essere aumentata di 1/5 se si adoprerà carne di vacca o di maiale, e di 2/5 se si adoprerà carne di castrato, agnello o capretto;

h) Questi condimenti non potranno mai essere impiegati cumulativamente;

i) Secondo i casi è pure permessa l'aggiunta di erbe aromatiche, quali la salvia, rosmarino, ecc.

La quantità dei generi dei quali si compongono le minestre è indicata in crudo, e quella delle pietanze e della polenta è indicata in cotto e per ciascun individuo.

Per i ricoverati in punizione ricorre il trattamento prescritto all'art. 131 del presente regolamento.

TAVOLA **B.** — Art. 106 del regolamento.

Vitto dietetico pei ricoverati nelle Case di custodia.

GENERI VITTUARI	QUANTITÀ per ogni razione			
	Razione intera di convalescenza	Tre quarti di razione	Mezza razione	Un quarto di razione
Minestre. Due al giorno alternativamente, di riso, paste, pane, semolino, ecc., cadauna grammi	50	50	50	50
Carne. Per la pietanza e pel brodo della 1ª minestra ai malati, a razione gr.	170	128	85	43
Carne. Per i brodi d'ogni malato a dieta, grammi 200.				
Vino. A quei malati cui viene prescritto dall'ufficiale sanitario, centilitri	20	15	10	5
Pane bianco. Per i malati con vitto, grammi	400	300	200	100
Cibi straordinari. Nelle quantità e qualità da determinarsi dall'ufficiale sanitario.				

Annotazioni.

La 1ª minestra viene fatta col brodo della carne.
La seconda viene condita con olio e burro.

La carne pei brodi degli ammalati a dieta sarà utilizzata per le razioni da somministrarsi al personale che riceve il vitto nella casa a carico dell'Amministrazione.

TAVOLA **C.** — Art. 111 del regolamento.

Quadro degli oggetti di vestiario e di biancheria personale ad uso dei ricoverati nelle Case di custodia.

Vestiario da inverno.

Per i giorni di lavoro:
- Blouse fustagno o baseno.
- Calzoni id.
- Sottoveste id.
- Berretto senza visiera id.

Pei giorni festivi:
- Giacchetta panno lana colore misto.
- Calzoni id.
- Sottoveste id.
- Berretto con visiera di cuoio id.

Vestiario da estate.

Pei giorni di lavoro:
- Blouse rigatino a mille righe bianco-turchino.
- Calzoni id. id.
- Sottoveste id. id.
- Berretto senza visiera id. id.

Pei giorni festivi:
- Giacchetta tela o cotone.
- Calzoni id.
- Sottoveste id.
- Berretto con visiera di cuoio id.

Per ogni stagione.

Camicia tela canapina.
Cravatta a sciarpa cotone color caffè.
Fazzoletto id.
Scarpe basse ordinarie di vacchetta con suola di cuoio.
Calze.

ERRATA-CORRIGE. — Essendo occorso un errore tipografico nell'art. 3 del R. decreto n. 4190 (Serie 2ª), reputiamo conveniente di riprodurlo integralmente:

« Art. 3. Il concorso ai posti di istitutore o di maestro nelle case di custodia ha luogo per titoli. Può tuttavia il Ministro dell'Interno sottoporre gli aspiranti ad un esperimento in scritto sopra materie riguardanti la educazione civile. »

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 23 corrente in Troina, provincia di Catania, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, li 24 dicembre 1877.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

L'Amministrazione delle poste francesi informa che il piroscafo celere, in partenza da Bordeaux il 5 d'ogni mese pel Brasile ed il Rio della Plata, tralascierà provvisoriamente di approdare a Rio Janeiro nel viaggio di *andata*.

Per conseguenza non potendosi più spedire col detto piroscafo la valigia postale dell'Italia per Rio Janeiro cessa l'utilità della impostazione delle corrispondenze pel Brasile, la quale aveva luogo:

a) Presso quest'ufficio postale alla stazione alle ore 10 30 pomeridiane del 2 d'ogni mese;

b) Nelle provincie del Regno in tempo utile per proseguire da Torino alle ore 8 50 pom. del 3 d'ogni mese.

Roma, addì 24 dicembre 1877.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 100, cioè: nº 629056 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 40 al nome di De Almagro Maria Grazia fu *Domenico* vedova di De-Roseis Luigi, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Almagro Maria Grazia fu *Emmanuele* vedova di De-Roseis Luigi, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, li 26 dicembre 1877.

Per il Direttore Generale
PAGNOLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times* appoggia il concetto di una mediazione dell'Inghilterra. Ecco come il foglio inglese si esprime su questo argomento:

" La circolare turca si impernia sopra una proposizione assurda. È evidente che la Russia, dopo avere sagrificato quasi centomila uomini ed immensi tesori, non può contentarsi di proposte che la avrebbero soddisfatta prima della guerra; ma non bisogna immaginare che per questo motivo ogni trattativa sia divenuta impossibile. „

Al contrario; il *Times* pensa che i Turchi abbiano fatto molto sollecitando l'amichevole intervento dell'Europa. È ora precisamente che le trattative dovrebbero cominciare.

Il *Times* spera che il governo inglese non abbia presa alcuna determinazione formale per cui si trovi obbligato a lasciar passare la presente occasione. " Non c'è, dice il *Times*, alcuna ragione la quale debba rallentare i nostri sforzi, quantunque ci manchi ogni appoggio da parte delle altre potenze, giacchè a noi più che ad ogni altro Stato incombe il dovere di costituirci mediatori nella crisi attuale.

" Benchè il rivolgerci alla Russia potesse apparire privo di ogni probabilità di successo, noi non vediamo il perchè l'Inghilterra non farebbe della nota turca il suo punto di partenza, rivolgendoci agli stessi turchi. Poichè essi hanno fatto appello ai nostri buoni uffici, non possono dispensarsi dallo ascoltare la nostra risposta, e per tal modo abbiamo la rara occasione di offrire i nostri consigli senza timore che ci si rimproveri della inopportunità della nostra azione. „

È noto che il Parlamento ottomano si è poco stante riunito e che il governo della Porta ha adottata la risoluzione di consultarlo intorno alla condotta da tenere.

Il *Times* non crede che il Divano sottoponga all'apprezzamento di questa assemblea tutti i documenti diplomatici che egli possiede, conformemente a ciò che suole praticarsi nei paesi costituzionali nei quali il regime parlamentare è normalmente stabilito; ma crede però che i ministri turchi non si arrischierebbero in nessun caso a lasciargli ignorare la risposta di una potenza così importante come l'Inghilterra, e, caso mai lo facessero, la cosa verrebbe immediatamente risaputa.

" Il gabinetto di San Giacomo non farebbe d'altronde che compiere un suo dovere, non solo verso la Porta, ma verso lo stesso popolo turco, informandolo senza reticenze dell'opinione sua, che corrisponde anche all'opinione dell'Europa, intorno alla situazione degli affari della Turchia.

" Non è impossibile che il Sultano medesimo conosca poco precisamente le condizioni dell'impero. Il linguaggio fermo e franco dell'Inghilterra potrebbe avere una salutare influenza sulla condotta dei turchi. Se essi conoscono esattamente i pericoli dai quali sono minacciati, forse farebbero delle nuove proposte e poco importerebbe che le dirigessero alla Russia o che tornassero a chiedere l'intervento amichevole delle potenze europee.

" Nell'un caso e nell'altro i due belligeranti devono sapere

benissimo che non si tratterà che dei loro interessi e che il momento di questa discussione deve pur venire.

" L'Austria, ciò fu detto chiaramente dal conte Andrassy, ha adottata una politica di neutralità riguardo alla guerra; ma ha fatte le più espresse riserve circa le stipulazioni finali.

" Tale è o avrebbe da essere anche l'indole della politica inglese. I turchi trattino nella forma che loro aggrada, purchè riconoscano che le trattative sono indispensabili. E questo è il miglior consiglio che noi possiamo dar loro. „

Lo stesso *Times* ha da Costantinopoli, 22 dicembre, che non ha alcun fondamento la voce che l'ambasciatore inglese, sir Layard, abbia promesso alla Turchia l'aiuto dell'Inghilterra nel caso di un'eventuale domanda della Russia relativamente al libero passaggio dei Dardanelli, e che è del pari falsa la voce che il sig. Layard abbia sconsigliato la Porta dal negoziare direttamente colla Russia. Il sig. Layard, dice il corrispondente del *Times*, non ha ancora ricevuto nessuna istruzione, nè sugli argomenti in discorso, nè riguardo alla mediazione invocata colla nota circolare ottomana.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino pubblica un suo carteggio da Pietroburgo, nel quale è detto che sarebbe intenzione della Russia di permettere che si costituiscano dei piccoli Stati slavi sui due versanti dei Balcani senza nulla chiedere per sè, ma che in Asia reclamerebbe delle cessioni territoriali sia come proprietà sua assoluta, sia a titolo di pegno. In altri termini la Russia vorrebbe Kars, Batum e Bajozid e forse anche Erzerum. Il corrispondente, che pretende di essere ben informato, non fa cenno nè del Mar Nero, nè del passaggio dei Dardanelli; eppure, dice l'*Indépendance*, questa è la questione che importa maggiormente di chiarire, siccome quella che può esercitare una grande influenza sulle risoluzioni dell'Inghilterra.

Telegrammi che giungono da Pietroburgo descrivono come entusiastico il ricevimento fatto allo Czar al suo arrivo in quella città. Sua Maestà fu ricevuta alla stazione dalla famiglia imperiale, dai membri del Consiglio dell'impero, dal Senato e dalle principali autorità civili e militari. La strada dalla stazione al palazzo era affollatissima ed il popolo applaudì vivamente l'imperatore, il quale era scortato dagli ufficiali della guardia che si trovano ancora a Pietroburgo.

L'imperatore, rispondendo alle congratulazioni del Consiglio municipale ha espresso tutta la sua soddisfazione provata per la presa di Plevna, e soggiunse: « Noi abbiamo fatto molto, ma ci resta ancora molto da fare. Che Iddio ci aiuti a compiere la nostra santa impresa. „

Un telegramma che fu comunicato alle Camere rumene contiene delle notizie intorno alle operazioni cui sarà chiamato a condurre a termine l'esercito rumeno. Una parte di questo esercito, dice il telegramma, rimarrà a Plevna e Nicopoli, e negli altri luoghi conquistati dai rumeni sulla sponda danubiana. Il grosso dell'esercito, consistente di due divisioni, si avanza verso Viddino; una divisione che scorta i prigionieri ripasserà il Danubio ed occuperà la sponda dello stesso da Giurgevo fino a Kalarash. La quinta divisione rimane in Calafat come riserva, ed agirà di concerto colle altre due divisioni sulla riva destra del Danubio.

Un giornale ateniese l'*Hora* annunzia che le ostilità sono incominciate nell'isola di Creta fra cristiani e mussulmani. I turchi di Selenas, Kissamos e Aporotonos si sono rifugiati nelle città fortificate, assieme alle loro famiglie. Ad Avenyros ebbe luogo un primo scontro fra cristiani ed un distaccamento turco, e vi furono parecchi feriti da una parte e l'altra. La popolazione cristiana incomincia ad organizzare, in tutta l'isola, dei corpi armati perchè custodiscano l'ordine. Un capo cretese, di nome Kokinis, che era ritornato in Creta clandestinamente da una ventina di giorni, è stato fatto prigioniero con cinque suoi compagni dopo una scaramuccia nella quale è rimasto ucciso il comandante del distaccamento turco.

I rifugiati cretesi che, dopo l'ultima insurrezione, avevano cercato un rifugio ad Atene, incominciano a partire per la loro isola. A questo proposito un corrispondente dell'*Indépendance Belge* assicura che il rappresentante turco Photiades bey ha chiesto al ministro degli esteri di Grecia che cosa intendesse di fare per impedire che questi rifugiati vadano a turbare la tranquillità dell'isola. Il signor Tricupis avrebbe risposto al ministro turco che fino a tanto che i cretesi si allontanano *alla sordina* dalla Grecia per raggiungere la loro terra natia, senza manifestare intenzioni ostili, il governo greco non aveva nè il diritto, nè il potere di impedir loro di ritornare alle loro case.

Il *Journal des Débats* parla della impressione favorevole delle notizie concernenti la sessione dei Consigli generali e nota che, mentre l'anno passato il partito repubblicano vi era in minoranza, quest'anno vi ha invece ottenuta una maggioranza considerevole. Su novanta presidenti i repubblicani non ne avevano nella passata sessione che 39; nella sessione attuale ne hanno invece 50. Ciò, secondo i *Débats*, prova con maggiore evidenza che mai la volontà della Francia di vedere consolidarsi e diventare definitive le istituzioni repubblicane.

Oltre a ciò i *Débats* si rallegrano delle prove incontestabili di concordia e di saggezza che i Consigli generali danno nell'affermare e nel confermare il trionfo della causa repubblicana. L'alleanza fra tutti i fautori della repubblica non solo si mantiene, ma è apparsa luminosamente. E anche nei dipartimenti più noti per la prevalenza di opinioni avanzate è la causa della conciliazione e della moderazione quella che prevale. Questo pare ai *Débats*.

Il *Moniteur Universel* osserva invece che nei Consigli generali si è fatta troppa politica e che i giornali repubblicani lodano oggi quello che biasimavano ieri, e ciò non senza pericolo, a veder suo, delle istituzioni e dei principii d'ordine.

La crisi politica e governativa in Danimarca accenna a terminare.

Il 20 corrente le due Camere si sono prorogate per le vacanze natalizie dopo avere, sopra richiesta del gabinetto, accordato la proroga del bilancio provvisorio fino al 31 marzo, essendo mancato il tempo di votare la legge finanziaria.

Le discussioni su questo argomento nel Folkething hanno presentato un grande interesse per la ragione che esse hanno provocato una scissura nelle file della maggioranza di sinistra. Alcuni deputati della opposizione si sono mostrati disposti a conchiudere la pace col ministero.

Il maggior numero prosegue a mantenere la sua condotta precedente, nella speranza di potere, quando che sia, rovesciare il gabinetto. Ma le tendenze alla conciliazione si sono rivelate così apertamente in una frazione del partito, da doversi credere che esse non tarderanno ad avere il sopravvento.

L'*Osservatore Triestino* ha le seguenti notizie dalle Indie:

La spedizione contro Djowaki, al dire della *Gazzetta di Bombay*, è divenuto un affare assai più serio di quanto il governo delle Indie presumeva. È d'uopo considerare che il paese abitato dai Djowaki e dalle altre tribù degli Afridi si interna considerevolmente nel territorio inglese fra Kohat e Pesciaver, per cui nel caso che quelle tribù si riunissero per resistere alle truppe inglesi, potrebbero arrecare seri imbarazzi non solo alla frontiera del nord, vicino a Pesciaver, ma ben anche alla frontiera meridionale, vicino a Kohat.

Sembra ad ogni modo che le cose non vadano troppo bene, perchè il reggimento inglese n. 20 di stazione a Pesciaver, e 400 uomini del reggimento n. 9 con due cannoni vennero mandati al forte di Mackeson per rinforzare quel presidio. Dicevasi pure che tutta la truppa di Pesciaver colla batteria di elefanti dovesse sortire per attaccare il villaggio di Bori. Anche nel Khelat le truppe furono rinforzate da un reggimento di pionieri. Un battaglione è andato a Khelat per mettersi a disposizione dell'agente politico inglese, un altro battaglione è impiegato alla costruzione d'una strada militare a traverso i monti Mari-Bugti verso Khelat.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 26. — Il *Times* ha da Vienna:

« Secondo un dispaccio di Berlino al *Pesther Lloyd*, lo Czar, ricevendo una deputazione tedesca, avrebbe detto: « L'Europa segue i nostri atti con fiducia. Soltanto l'Inghilterra sembra che voglia usare una pressione. Noi non ci intenderemo riguardo alla mediazione e ci troviamo armati contro un intervento. »

Nessun dispaccio di Pietroburgo conferma queste parole dello Czar e quindi si devono accogliere sotto riserva.

Torino, 26. — Stamane è giunto l'on. Depretis e si recò a conferire subito con S. M. il Re.

Palermo, 26. — Questa mattina il generale Grant, accompagnato da suo figlio e dallo stato maggiore della pirocorvetta *Vandalia*, restituì la visita al comandante del corpo d'armata e al prefetto. Alle ore 3 il generale è partito per Malta.

Pietroburgo, 26. — Un telegramma del *Nuovo Mondo* dice che il conte Andrassy rispose alla Porta che il non aver essa deferito ai consigli d'Europa lascia poca speranza per le trattative di pace.

Londra, 26. — Il *Globe* pubblica una corrispondenza di Cronstadt, scritta in data del 18 corrente, la quale dice che, appena ricevuta la notizia della convocazione del Parlamento inglese in gennaio, l'ammiragliato russo telegrafò a Cronstadt l'ordine di cessare il disarmo della flotta, e ordinò invece l'armamento delle corazzate.

Parigi, 26. — Il *Moniteur* spiega i motivi pei quali il generale Bressolles fu posto in disponibilità e il capitano Labordére, di guarnigione a Limoges, fu destituito. Queste misure furono prese in seguito alle osservazioni che i suddetti ufficiali credettero di dover fare sulle istruzioni ricevute dai loro superiori, considerandole come il preludio di misure extra-legali alle quali non potrebbero concorrere. Il generale Borel, appena assunto il ministero della guerra, s'informò della situazione ed ordinò un'inchiesta. Il *Moniteur* soggiunge che tutti coloro i quali comprendono la necessità di mantenere intatto lo spirito di disciplina nell'esercito approveranno la condotta del ministro Borel, la quale del resto fu approvata dal gabinetto del 13 dicembre, di cui tutti i membri sono solidali.

Parigi, 26. — Assicurasi che la destra, appena riconvocata la Camera, interpellerà sulla esistenza e sulle attribuzioni del Comitato dei 18.

Parigi, 27. — Il *Journal Officiel* pubblica un decreto che mette in vigore pel 1° gennaio la convenzione telegrafica fra la Germania e la Francia.

Lo stesso giornale pubblica le nomine, le destituzioni e i traslochi di molti segretari generali.

Parigi, 27. — Don Carlos fu invitato a lasciare la Francia e deve essere partito questa mattina.

Londra, 27. — Lo *Standard* ha da Alexinatz:

« Trentamila serbi con 120 cannoni hanno investito Nissa.

« Un corpo russo-serbo si avanza sopra Sofia. »

Lo stesso giornale ha da Atene, 26:

« Longworth, segretario del Consolato inglese a Salonicco, fu spedito in missione segreta nella Tessaglia e nella Macedonia per fare un'inchiesta sui disordini imputati ai baschi-bozuk e sulle disposizioni degli abitanti.

Il *Daily News* ha da Vienna:

« Telegrammi spediti da qui ai giornali ufficiosi stranieri dicono che, se l'Inghilterra occupasse qualche territorio per garanzia, l'Austria-Ungheria farebbe lo stesso nel proprio interesse. »

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 26 dicembre 1877 (ore 16 55).

Venti di nord-ovest freschi ed anche forti in alcuni punti delle coste occidentali della penisola e della Sicilia, a Portotorres e presso il Gargano. Greco fresco a Venezia; mare agitato da Livorno a Civitavecchia, nel golfo dell'Asinara, a S. Teodoro, a Porto Empedocle. Cielo sereno in Sardegna e a Roma; nuvoloso nell'Italia superiore e in alcuni paesi del centro; coperto o piovoso altrove. Barometro sceso gradatamente da 5 a 11 mm. dal nord al sud d'Italia. Venti forti di ponente e maestrale lungo le coste occidentali dell'Inghilterra. Mare agitato a Lesina. Pioggia a Pola. Nel periodo decorso piogge nel Veneto, nella Liguria orientale, in Toscana, nella Comarca e in molti paesi dell'Italia meridionale. Pioggia e neve a Camerino. Il cielo si mantiene annuvolato e qui e là piovoso specialmente nel centro del sud. Venti freschi sull'alto Adriatico e sul Mediterraneo occidentale.

Osservatorio del Collegio Romano — 26 dicembre 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	752,9	751,8	751,2	751,6
Termomet. esterno (centigrado)	7,5	10,2	9,4	6,3
Umidità relativa...	90	84	77	88
Umidità assoluta...	6,87	7,85	6,88	6,29
Anemoscopio e vel. orar media in kil.	E. 12	E. 4	S. 7	S. 0
Stato del cielo........	0. bello	10. coperto gocce	1. schiarito bello	1. nebbia bassa

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 10,5 C. = 8,4 R. | Minimo = 6,3 C. = 5,0 R.

Pioggia in 24 ore mm. 14,8.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 27 dicembre 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1878	—	—	78 —	77 95	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	83 30
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	81 20
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	81 42½
Prestito Nazionale	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	2° semestre 1877	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° ottobre 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	2° semestre 1877	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1155 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° luglio 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	437 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	409 —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° luglio 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	650 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	108 80	108 55	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 23	27 18	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 82	21 81	— —
Sconto di Banca	5 0/0	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 - 1° sem. 1878: 77 97 1/2 cont.

5 0/0 - 2° sem. 1877: 80 17 1/2 fine.

Il Sindaco: A. Pieri.

Il Deputato di Borsa: B. Tanlongo.

(1ª pubblicazione).

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA FABBRICA D'ARMI IN BRESCIA

Avviso d'Asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 12 gennaio 1878 alle ore 11 antimeridiane si procederà in Brescia avanti il direttore della fabbrica d'armi e nel locale della Direzione suddetta, via dello Sguazzo, n. 804, 1º piano, all'appalto seguente:

Sbarre in acciaio per canne di fucili modello 1870 *fucinate n.* 12000 *a lire* 4 60, *lire* 55,200.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Sono fissati a giorni 5 (cinque) i fatali per il ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente, che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filigranata con bollo ordinario di una lira, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso una delle Intendenze di Finanza del Regno, un deposito di lire 5660 (cinquemilaseicento) in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione di appalto, saranno dalle Direzioni convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 8 alle 10 antimeridiane del giorno 12 gennaio suddetto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto, se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non sieno firmati, suggellati e stesi in carta filigranata con bollo ordinario di una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Brescia, addì 27 dicembre 1877.

Per la Direzione
Il Segretario: L. GILBERTI.

6446

BANCO DI CREDITO VENETO (VENEZIA)

La Banca di Credito Veneto avvisa i propri azionisti che a datare dal giorno 1º gennaio 1878 pagherà lire 6 25 per azione interamente versata, contro ritiro del *coupon* n. 9.

Venezia, 24 dicembre 1877.

6477 **Il Consiglio d'Amministrazione.**

(2ª pubblicazione)

SOCIETÀ ANONIMA DELLE FERROVIE DEL MONFERRATO

QUATTORDICESIMA ESTRAZIONE

per l'ammortizzazione delle 2932 obbligazioni, emesse dai varii comuni interessati nella costruzione della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.

TABELLA delle 115 *obbligazioni estratte in seduta pubblica il venti dicembre dell'anno* 1877, *per ordine progressivo.*

12	417	663	876	1234	1502	1774	2017	2423	2764
31	512	694	882	1286	1530	1781	2035	2480	2786
80	525	709	945	1295	1558	1800	2053	2576	2829
82	531	725	951	1303	1561	1811	2133	2582	2847
157	554	736	988	1313	1613	1925	2173	2584	2868
219	566	750	1036	1345	1615	1930	2214	2599	2890
233	570	753	1086	1349	1658	1936	2244	2623	2906
286	584	841	1109	1375	1708	1970	2316	2653	
329	587	844	1127	1413	1727	1988	2353	2686	
353	589	854	1156	1458	1734	1998	2362	2706	
356	602	855	1226	1480	1750	1999	2375	2712	
398	642	870	1232	1486	1760	2001	2397	2734	

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare col 31 dicembre corrente, ed al 2 gennaio successivo avrà luogo il rimborso in lire 500, mediante ritiro di esse, munite dei vaglia non maturi al pagamento. Detto rimborso verrà effettuato dalla Ditta **U. Geisser e C. - Torino.**

Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate pel rimborso:

226 2301 2355 2358 2366 2377.

Torino, 20 dicembre 1867.

U. GEISSER e C.

6423

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Avviso per secondo incanto.

Alle ore 12 meridiane del giorno 9 gennaio 1878 si procederà in una delle sale del palazzo della Prefettura in Potenza, innanzi al signor prefetto o chi per esso, allo esperimento di un secondo pubblico incanto a partiti segreti, essendo risultato deserto il primo incanto tenuto il 12 dicembre, per lo

Appalto della costruzione della strada obbligatoria del comune di Lavello, la quale partendo dal comune stesso raggiungerà il confine con Minervino Murge, di lungh. metri 11721 38 per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 100,988 26.

I concorrenti all'asta, per essere ammessi a far partiti, debbono esibire certificati d'idoneità a mente dell'articolo 2º del capitolato d'appalto, e ricevute della Tesoreria provinciale che attestino l'eseguito deposito provvisorio di lire 2000 a garanzia dell'asta.

Le offerte saranno scritte su carta bollata di una lira e presentate all'incanto in plichi suggellati: non ne saranno accettate per persona da nominare o condizionate.

L'appalto sarà deliberato anche quando non vi sia che un solo offerente, purchè sarà superato o raggiunto il limite minimo di ribasso che risulterà dalla scheda normale.

La impresa sarà vincolata al progetto od al capitolato d'appalto in data 1º marzo 1876, dei quali ognuno può prendere conoscenza nell'ufficio della prefettura, dove sono depositati.

Le opere e le provviste che formano oggetto dello appalto saranno cominciate appena eseguita la regolare consegna e proseguite con attività in proporzione dei fondi che si avranno annualmente disponibili.

All'atto della stipulazione del contratto, che avrà luogo immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva dello appalto, l'appaltatore darà la cauzione definitiva di lire 4000 in valuta legale, od in rendita pubblica italiana al valore di Borsa. Si accetterà anche una valida ipoteca sui fondi di valore doppio della somma anzidetta.

Tutte le spese inerenti agli incanti, al contratto ed allo appalto saranno a carico dell'impresa.

Il termine utile (fatali) per produrre offerte non inferiori al ventesimo del prezzo di deliberamento provvisorio, è fissato in giorni quindici successivi alla pubblicazione del relativo avviso.

Potenza, li 18 dicembre 1877.

6433 *Il Segretario della Prefettura*: PASQUALE JACOVINI.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
PER LA REGÌA COINTERESSATA DEI TABACCHI

Al seguito di analoga deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di questa Società, si porta a pubblica notizia che ai sensi dell'articolo 41 del regolamento 4 giugno 1869 per l'esecuzione della Convenzione 25 luglio 1868, nel giorno 12 gennaio prossimo alle ore 10 antimeridiane sarà proceduto in Roma, in luogo aperto al pubblico, e precisamente nell'officina del gazometro, posta fuori della Porta del Popolo al n. 93, all'abbruciamento delle Obbligazioni dei tabacchi rimborsate appartenenti alle serie C. T. D CC. K. e residui delle serie N. V. I. EE. Q. X. G. F. già in gran parte distrutte, nonchè all'abbruciamento dei residui dei certificati provvisori delle azioni di questa Società.

Detto abbruciamento sarà eseguito coll'intervento dei rappresentanti della Delegazione governativa e di questa Amministrazione.

Roma, lì 26 dicembre 1877.

Il Consigliere d'Amministrazione A. BERETTA.

Il Direttore Generale E. GOUPIL.

6488

INTENDENZA DI FINANZA IN NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 20 gennaio 1878 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 94, nel comune di Napoli, provincia di Napoli, con l'aggio lordo medio annuale di lire 4955 35.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Intendenza la occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, oltre la fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria.

Se gli aspiranti sono di una od altre delle categorie indicate nel successivo articolo 136 del suddetto regolamento e dall'articolo 5 del Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª), dovranno provare le rispettive loro qualità.

Gli uni poi e gli altri hanno l'obbligo di dimostrare con documenti tutte le circostanze ed i fatti sui quali appoggiano i titoli del loro concorso.

Si avverte che il cennato Banco è della categoria prima, serbata al concorso dei soli ricevitori del lotto, e che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato per l'annua rendita di lire 210, capitale lire 2808.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 19 dicembre 1877.

6458 L'INTENDENTE.

AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE DI ARCEVIA

Avviso per la vigesima.

In seguito all'avviso d'asta pubblicato il 24 novembre u. s. fu oggi tenuto il pubblico incanto per l'affittamento novennale di terreni spettanti all'Amministrazione di queste Opere Pie, e si procedette al deliberamento provvisorio di *otto* di essi, cioè di *sei* appartenenti all'Ospedale civico, e di *due* alla Scuola Pia delle fanciulle per i prezzi di cui all'elenco che segue.

Si fa noto pertanto che il termine utile per presentare offerte in aumento ai prezzi suddetti di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo dei prezzi stessi, scade alle ore 12 meridiane del giorno 12 gennaio 1878.

Chiunque pertanto voglia fare le offerte di cui sopra deve presentarsi all'ufficio della Congregazione di Carità, sito in questo luogo via S. Carlo, al civico n. 4, e fare contestualmente il deposito nella quantità e per lo scopo di cui al citato avviso 24 novembre u. s.

Il capitolato è sempre visibile nell'ufficio della Congregazione.

Elenco dei terreni deliberati provvisoriamente sui quali si può apporre la vigesima.

a) Di spettanza dell'Ospedale civico.

1° lotto. — Terreno, sito in Rosora, vocabolo Tassanare, deliberato ad Arcangeli Vincenzo per l'annua corrisposta di lire 1550 — Minimo d'offerta per la vigesima lire 77 50 — Deposito lire 900.

2° lotto. — Terreno, sito in Arcevia, vocabolo Comaro, deliberato a Minelli Giuseppe per l'annua corrisposta di lire 895 — Minimo d'offerta per la vigesima lire 44 75 — Deposito lire 630.

3° lotto. — Terreno, sito in Arceria, vocabolo Giuliano, deliberato a Fioravanti Evaristo per l'annua corrisposta di lire 250 — Minimo d'offerta per la vigesima lire 12 50 — Deposito lire 180.

4° lotto. — Terreno, sito in Arcevia, vocabolo Acquanera, deliberato ad Arcangeli Vincenzo per l'annua corrisposta di lire 1800 — Minimo d'offerta per la vigesima lire 90 — Deposito lire 1170.

6° lotto. — Terreno, sito in Arcevia, vocabolo Casavilla, deliberato a Donnini Sebastiano per l'annua corrisposta di lire 800 — Minimo d'offerta per la vigesima lire 40 — Deposito lire 540.

7° lotto. — Terreno, sito in Arcevia, vocabolo Fornaci, deliberato a Fioravanti Evaristo per l'annua corrisposta di lire 280 — Minimo d'offerta per la vigesima lire 14 — Deposito lire 180.

b) Di spettanza della Scuola Pia delle fanciulle.

8° lotto. — Terreno, sito in Arcevia, vocabolo Boschetto, deliberato ad Ottaviani Marco per l'annua corrisposta di lire 224 — Minimo d'offerta per la vigesima lire 11 20 — Deposito lire 180.

9° lotto. — Terreno, sito in Barbara, vocabolo Ripe, deliberato ad Arcangeli Romeo per lire 771 — Minimo d'offerta per la vigesima lire 38 55 — Deposito lire 630.

Dall'ufficio della Congregazione di Carità, li 22 dicembre 1877.

6481 *Il Presidente*: L. MASSI.

SOCIETA' ANONIMA
DELLA STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO

(1a *pubblicazione*).

La Direzione della Società essendo proceduta alla pubblica estrazione di numero **diciotto obbligazioni** del Prestito della Società stessa, approvato con Regio decreto 18 febbraio 1856, per **la quarantesima terza semestrale ammortizzazione** in base alle deliberazioni 30 gennaio e 4 luglio 1856 dell'assemblea generale degli azionisti,

NOTIFICA

che li numeri designativi delle Obbligazioni state favorite dalla sorte sono li seguenti:

1° Estratto	N.	1175	10° Estratto	N.	2378
2° »	»	1735	11° »	»	289
3° »	»	939	12° »	»	1385
4° »	»	1590	13° »	»	522
5° »	»	2185	14° »	»	824
6° »	»	1017	15° »	»	155
7° »	»	1816	16° »	»	1378
8° »	»	945	17° »	»	1911
9° »	»	2285	18° »	»	1624

Che a partire dal giorno 7 del prossimo mese di gennaio 1878, presso la Cassa della Società in Vigevano e presso la Banca delli signori Musso e Guillot in Torino, sarà aperto il pagamento o rimborso del capitale nominale delle Obbligazioni portanti li surriferiti numeri in ragione di lire 250 caduna, mediante rimessione delli corrispondenti titoli;

Che a partire da detto giorno 7 gennaio, presso la Cassa e Banca suddette sarà pure pagato alle Obbligazioni del detto Prestito, contro rimessione del relativo vaglia n. 44, il semestre interesse, scadente al 1° gennaio suddetto, in ragione di lire 5 40 cadun vaglia, così ridotto dietro deduzione di cent. 85, tangente di ritenuta per la imposta di ricchezza mobile.

Vigevano, addì 23 dicembre 1877.

6486 **La Direzione.**

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Verona (5a)

AVVISO D'ASTA.

Frumento occorrente pel panificio militare di Verona.

Si avverte che nel giorno 10 gennaio 1878, all'ora una pomeridiana, avrà luogo presso questa Direzione, corso Vittorio Emanuele, n. 94, avanti il signor direttore, un pubblico incanto mediante partiti segreti, per la provvista di

quintali 3900 di frumento nostrale

diviso in 13 lotti di quintali 300 caduno, da consegnarsi nel Magazzino Sussistenze militari di Verona, nel termine di giorni 30 in tre rate uguali. La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto, e le altre due egualmente dovranno consegnarsi in 10 giorni, coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, del raccolto dell'anno 1877, del peso non minore di chilogr. 75 per ogni ettolitro e di qualità corrispondente ai campioni esistenti presso questa Direzione, ed alle condizioni dei capitoli speciali.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto per ogni quintale di grano un prezzo inferiore o almeno pari a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, da servire di base all'incanto.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti a loro piacimento.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti alle Direzioni e Sezioni di Commissariato militare sopramentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e consti dell'effettuato deposito.

I partiti dovranno essere redatti su carta filigranata col bollo da lira una, debitamente firmati e suggellati.

Le offerte non estese in carta da bollo da lira una, non firmate o non suggellate, oppure portanti condizioni, non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse quelle fatte per via telegrafica.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante il deposito provvisorio della somma di lire 600 per ogni lotto, quale deposito sarà pel deliberatario convertito in cauzione definitiva.

Il deposito non potrà essere effettuato che nella Tesoreria di Verona, oppure in quelle delle città dove hanno sede Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, le quali, come sopra è detto, sono autorizzate ad accettare partiti.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

I fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadono alle due pomeridiane del giorno 15 gennaio p. v. (tempo medio di Roma).

Le spese tutte inerenti agl'incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari definitivi, a cui carico saranno pure le spese per tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Verona, 23 dicembre 1877.

Per detta Direzione

6467 *Il Tenente Commissario*: FRANCESCO VENTRELLA.

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

(3a *pubblicazione*)

A termini dello statuto sociale, i possessori di azioni della Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche restano avvertiti che a datare dal 1° gennaio 1878, presso la Sede della Società in Padova, via Eremitani, n° 3306, dietro presentazione dei *coupons* distinti in apposita scheda da ritirarsi dallo ufficio stesso, saranno pagate L. 5 25 per interesse del secondo semestre 1877 in ragione del 6 p. 100 all'anno sopra ciascuna azione liberata dal VII decimo

6281 **Il Consiglio d'Amministrazione.**

AVVISO.

Il Municipio di Arzignano avverte che all'incanto tenutosi il 18 dicembre 1877 pell'appalto dei lavori di costruzione del nuovo fabbricato comunale, si rese deliberatario il signor Piacere Agostino fu Domenico pel ribasso dell'8 (otto) per cento sul dato d'asta di lire 90,000, e che di conformità all'avviso 25 novembre 1877, n. 1993, il termine utile pella presentazione di offerte non inferiori al ventesimo scade alle ore 12 merid., del giorno 2 gennaio 1878.

Arzignano, 20 dicembre 1877.

6480 *Il ff. di Sindaco*: B. MENEGHINI.

PROVINCIA DI MACERATA

COMUNE DI SANSEVERINO-MARCHE

Appalto di lavori stradali

AVVISO.

Nel giorno 12 entrante mese di gennaio 1878, nella prima sala del palazzo municipale, alle ore 11 antimeridiane, avanti il sottoscritto sindaco, o chi in sua vece, si aprirà l'incanto col metodo dell'accensione delle candele, e sotto tutte le altre norme prescritte dal regolamento vigente sulla Contabilità dello Stato, per l'appalto dei lavori di sistemazione e costruzione della strada comunale obbligatoria detta di Palazzata, cioè degli ultimi cinque tronchi, dalla fine del terzo, già compiuto, sino al confine col territorio di Frontale, frazione del comune di Ficano.

Detti lavori da appaltarsi, secondo la stima dell'ingegnere signor Arrigo Conforti, importano la somma di lire 48,286 16 (escluse le indennità per occupazioni di terreni), sulla qual somma verrà aperto l'incanto.

Ciascuna offerta di ribasso sulla indicata somma non potrà essere minore di lire 20, nè seguirà l'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti all'appalto e due offerte.

I concorrenti all'appalto per essere ammessi a dare le offerte dovranno produrre:

a) Un certificato rilasciato da un ingegnere civile di data non anteriore a sei mesi da oggi, nel quale sia assicurato che l'aspirante all'impresa o la persona che fosse per essere incaricata a dirigere i lavori sotto la sua responsabilità, ha le cognizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento e direzione dei lavori;

b) Una ricevuta della somma di lire 2000 del tesoriere comunale a titolo di cauzione provvisoria a guarentigia delle offerte, e per le spese di aggiudicazione e del contratto. Tale somma potrà depositarsi anche sul banco della presidenza all'apertura dell'asta, e rimarrà fermo solo il deposito dell'aggiudicatario.

La cauzione definitiva da prestarsi dall'aggiudicatario, dopo approvati gli atti d'asta dalla R. prefettura, sarà di un decimo del prezzo ultimo pel quale verrà deliberato l'appalto, e potrà darsi o con biglietti di Banca, o con titoli al portatore sul Debito Pubblico al valore corrente di Borsa, o con ipoteca sopra fondi liberi del valore doppio del decimo suddetto.

Non venendo il deliberatario, nel termine di giorni 8 dall'avviso, alla stipulazione del contratto, ed alla prestazione della cauzione definitiva, soggiacerà alla perdita della somma depositata a garanzia dell'offerta, ed alle conseguenze di un nuovo sperimento d'asta, senza bisogno di alcun atto che lo costituisca in mora alla scadenza del termine suddetto.

L'appaltatore dovrà eleggere il suo domicilio legale in questo comune per tutti gli effetti di ragione, e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare da persona idonea, alla quale si possano dall'Amministrazione comunale impartire gli ordini occorrenti.

I lavori di terra ceduti a corpo potendo avere variazioni in più od in meno nella loro quantità in vista di miglioramenti portati all'andamento della linea, dovranno essere nuovamente calcolati in base alla pianta, profilo e sezioni risultanti dalla consegna, senza che ciò possa dar diritto all'appaltatore a pretender compensi.

L'appaltatore dovrà in ciascun anno eseguire i lavori in quei tronchi della detta strada che gli verranno dal comune consegnati, e costruire quei manufatti più necessari, allo scopo di rendere, al più presto possibile, comodamente rotabile questa intera strada fino al confine di Frontale.

Il comune appaltante pagherà all'appaltatore in ogni anno una somma non minore di lire 5000 dietro regolari stati di situazione de' lavori eseguiti.

Il progetto tecnico in tutte le sue parti, ed il capitolato di onere relativi ai lavori, sono ostensibili nella segreteria comunale dalle ore 9 ant. alle 3 pom. in tutti i giorni non festivi.

Il termine utile per presentare le offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo sul prezzo della provvisoria aggiudicazione, è di giorni 15, i quali scadranno alle ore 12 meridiane del giorno 27 gennaio entrante anno 1878.

Tutte le spese dell'asta e del contratto, compresi i diritti di segreteria sugli originali e sulle copie degli atti, e le tasse di bollo e registro, saranno a carico dell'appaltatore.

Sanseverino-Marche, 21 dicembre 1877.

Il Sindaco: G. FABJ.

6452 G. BACCHINI *Segretario.*

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO

Essendo andato deserto il primo esperimento d'asta tenutosi quest'oggi per l'appalto dei lavori di costruzione del 3° tronco della S. C. O. Civitella-Castiglione, della lunghezza di chilometri 2 555, la di cui base venne fissata in lire 12,146 61,

Si rende noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 5 gennaio prossimo futuro in questa segreteria comunale si terrà un secondo esperimento, e che l'aggiudicazione avrà luogo anche presentandosi un solo offerente.

Si avverte che pel rimanente restano ferme le prescrizioni tutte di cui al primo avviso in data 6 dicembre corrente.

Dal municipio di Civitella d'Agliano, li 21 dicembre 1877.

491 *Il Segretario*: S. CARNIANI.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DEL DISTRETTO MILITARE DI ROMA

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 30 novembre 1877, per le seguenti provviste:

N° d'ordine	INDICAZIONE degli oggetti	Quantità	N° dei lotti	Quantità per ciascun lotto	Prezzo parziale dell'oggetto	Importo di cadun lotto	Ribasso ottenuto nella prima asta per ogni cento lire	Somma per cauzione e per ogni lotto
1	Cappelli sguarniti da bersaglieri	160	1	160	4 40	704 »	13 18	70
2	Treccie di lana rossa per chepì	1350	1	1350	» 45	607 50	34 50	40
3	Nappine in lana rossa per chepì	6420	3	2140	» 38	813 20	12 05	80
4	Borse complete di pulizia	1130	2	565	1 40	791 »	25 »	60
5	Fazzoletti in cotone colorato	5590	5	1118	» 60	670 80	17 25	60
6	Ginocchielli di cuoio	1660	1	1660	» 35	581 »	15 02	50
7	Guanti di cotone a maglia	3290	2	1645	» 60	987 »	18 01	90
8	Cordoni da bersagliere	180	1	180	3 68	662 40	21 50	60
9	Coreggie per pantaloni	1300	1	1300	» 60	780 »	16 05	70
10	Bottoni gemelli d'ottone per uose	28430	1	28430	» 03	852 90	31 50	60
11	Stellette di divisa in panno bianco	22080	3	7360	» 10	736 »	60 »	30
12	Sotto-piedi di cuoio per uose	23440	4	5860	» 15	879 »	28 »	70
13	Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	21990	1	21990	1 75 °/ₒ	516 70	29 26	40
14	Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	12210		12210	1 08 °/ₒ			

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso sopra indicato.

Termini per le consegne: Giorni 40 a decorrere dal giorno successivo a quello della data dell'avviso dell'approvazione del contratto.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono il giorno 4 gennaio 1878, ad un'ora pomeridiana (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda di fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta debb'essere presentata all'ufficio del Consiglio suddetto, dalle ore 9 antimeridiane alle ore 1 pomeridiane di ciascun giorno non festivo.

Roma, addì 20 dicembre 1877.

6468 *Il Direttore dei conti:* PARELLA.

(1ª pubblicazione).

BANCA DI FERRARA

Assemblea generale ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di amministrazione nella sua seduta 17 dicembre 1877 ha stabilito, a termini dell'art. 35 dello statuto sociale, la convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti per il giorno 20 gennaio p. v. 1878, all'una pomeridiana, nella Sede dello stabilimento (via Orefici, n. 23) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio d'amministrazione;

2° Rapporto dei censori;

3° Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1877 e della quota di dividendo proposta dal Consiglio d'amministrazione per l'esercizio stesso;

4° Elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione in surrogazione di quelli uscenti di carica;

5° Nomina dei censori per l'esercizio 1878.

La presente pubblicazione viene fatta a senso del disposto dall'articolo 34 dello statuto sociale.

L'azionista che dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea generale depositerà almeno dieci azioni nelle Casse della Banca, avrà diritto di intervenirvi (art. 32 dello statuto).

Ogni dieci azioni hanno diritto ad un voto. Nessuno può avere più di venti voti (art. 33 id.).

Per la validità delle deliberazioni richiedesi un numero di votanti presenti e rappresentati, non minore di venti; ed in ogni caso i votanti devono rappresentare almeno il quarto del capitale sociale (art. 36 id.).

Ferrara, li 22 dicembre 1877.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
VARANO march. comm. RODOLFO dei duchi di Camerino
senatore del Regno.

6479 *Il Direttore*: CARLO BONIS.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Roma fa noto:

Che nell'udienza del 22 dicembre volgente anno 1877, innanzi la seconda sezione di questo tribunale civile, alla asta pubblica ed a primo esperimento ebbe luogo la vendita degli infradescritti immobili espropriati ad istanza della Ditta B. Marignoli e Tomassini ed in danno del signor Gaetano Barbosi e Giuseppe Sacerdoti, e cioè:

1° Terreno vignato, della estensione di pezze trenta, ed una quarta posta in Roma, fuori di Porta Castello, luogo detto dei Prati, con casamento grande composto del pian terreno e due piani superiori; ed altra piccola casa, confinante coi due vicoli del Crocifisso, sul quale evvi il principale ingresso, col vicolo della Torretta, con la marrana della Balduina e con le proprietà dei signori Bersani e Pericoli, salvi, ecc., distinta in mappa coi num. 234, 234 1/2 sub. 1, 2, 3, 235, 235 a 236, 237, 238, 558, 559, 560.

2° Terreno cannetato posto in detto comune al di là del Ponte Milvio, presso la tenuta della Farnesina, della superficie di pezze due, distinto in mappa 157 col numero 286, confinante i Prati della Farnesina, la proprietà Piacentini, Antonini ed Antonucci, gravato dell'annuo canone di lire 25 50 a favore degli eredi Poggi.

Su i descritti fondi vi gravita eziandio l'annuo tributo erariale di lire 93 05 sul primo fondo, e di lire 7 78 sul secondo.

Il 1° lotto fu aggiudicato al signor Pietro Cavi procuratore esercente *pro persona nominanda* che designò, per il prezzo di lire 40,400.

Il secondo lotto fu aggiudicato al signor Angelo Placidi per lire 1500.

Ora pertanto ha luogo l'aumento del sesto, e chiunque può offrirlo con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria civile.

Il termine utile scade col dì sei gennaio prossimo, ed il dichiarante deve uniformarsi alle prescrizioni del disposto dell'art. 680 procedura civile.

Roma, li 22 dicembre 1877.

Il cancelliere
(Firmato) Pietro Paolo Ercole.

La presente copia concorda col suo originale, quale si rilascia in forma semplice per caso di trascrizione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Li 24 dicembre 1877.

6470 Il vicecanc. C. Pagnoncelli.

AVVISO.

Ad istanza della nobil donna Maria Letizia Wyse principessa Bonaparte vedova Rattazzi, io sottoscritto usciere ho notificato, anche per inserzione in gazzetta, al signor conte Andrez Alvarez Calderon, domiciliato in Parigi quai de Bailly, n. 12, che S. E. il signor primo presidente della Corte suprema della cassazione sedente in Roma, ha con suo decreto 27 novembre 1877, ridotto alla metà il termine di legge per presentare il controricorso, qualora il signor Calderon creda di farlo notificare, a partire dalla pubblicazione del decreto stesso, in ordine al ricorso già dalla istante notificato dal 6 al 9 novembre 1877, contro la sentenza della R. Corte di Roma, pubblicata il 20 luglio 1877, in punto di pagamento di lire 200,000 ed accessorii ed ha ridotto a tre giorni il termine per depositare il controricorso, se sarà fatto, nella cancelleria.

Roma, 26 dicembre 1877.

Giuseppe Palumbo usciere
6484 presso la Corte di appello.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Prima denunzia di un libretto smarrito, della Serie ..., segnato di numero 195200, per la somma di lire 100, a nome di Crocini Raffaello.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 24 dicembre 1877. 6466

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Roma fa noto che nell'udienza del 22 dicembre corrente anno 1877, innanzi la seconda sezione del tribunale civile di Roma, all'asta pubblica, ed a terzo ribasso, ebbe luogo la vendita dei seguenti sette lotti, ribassandosi il prezzo di altri due decimi dei sedici lotti invenduti, ed espropriati ad istanza di Giuseppe Ugolini e Domenico Bigioni, nelle loro qualità come agli atti, in danno del patrimonio del fu Pietro Righetti.

Descrizione dei fondi venduti.

1° Terreno posto nel territorio di Monticelli in vocabolo Colle Largo, contrada Mole, della quantità di rubbia 1, quarte 3, pari a censuali tavole 36 39, confinante coi beni del comune di Monticelli, con la strada detta della Contea, con l'altro terreno Vallocchia, salvi, ecc., pascolivo, calcareo, con cave di sasso per far calce, fornace per cuocere la calce, con due casette in vicinanza alla fornace, di cui una con stalla, camera terrena e camera superiore. Porzione di quest'ultima è di proprietà della Sacra Congregazione della Propagazione della Fede, la quale ha perciò il diritto di passaggio nel suddetto terreno. È inoltre gravato dell'annuo canone di scudi 28 85 1/2, pari a lire 152 41. Questo fondo, defalcato l'enunciato canone, è stato stimato dal detto perito Mucci in lire 3667 28. Gravato dell'annuo tributo erariale di lire 1 26.

2° Locale terreno ad uso di stalla o stallone con vani annessi, e piano superiore ad uso di granaio, in via dei Cerchi, num. 30, posto nel comune di Roma, e numero di mappa 209, con ingresso, il quale per una parte è comune coi signori Cortesi e Diotallevi, essendo la restante proprietà esclusiva del Righetti, confinante colla via dei Fienili, recinto di deposito di sassi, via della Marrana, duca Grazioli, salvi, ecc. Stimato in lire 18,023. Gravato dell'annuo tributo erariale di lire 30 02.

3° Porzione di casa con cantina, posta nel comune di Albano Laziale, in via del Plebiscito, n. 6, del Sambuco e piazza comunale, oggi Plebiscito, coi numeri di mappa 248 e 243, confinante con la piazzetta del Plebiscito, Sannibale Luigi e casamento di Stefano Levi, appartenendo al patrimonio Righetti una parte dei sotterranei, del cortile, del piano terreno, il mezzanino e tutto il primo piano, con molti locali e comodi a forma della perizia. È stimata in lire 15,812. Annuo tributo come sopra lire 138 45.

4° Casa posta nel suddetto comune, in via del Corso, numeri 86-A e 87, che rivolta sulla piazza del Corso, numeri 88 e 89, e vicolo Cieco, numeri 85 e 86, con numero di mappa 253, composta di piano terreno con tre botteghe e due piani superiori, a forma della perizia, confinante colla piazza del Corso, casa di Grant-Jacquet e le dette vie pubbliche. Stimata in lire 10,653. Gravata verso l'Erario di lire 94 63.

5° Casa posta nel suddetto comune, in via delle Carceri, n. 2, via del Corso e piazza di S. Rocco, n. 13, coi numeri di mappa 379 al 387, e dal 781 al 782, della quale appartiene al Righetti la bottega ad uso di ferraro al detto numero 13, con annesso cortiletto, una cantina con ingresso sulla via delle Carceri con vari ambienti e locali, ed il secondo piano con altre camere che possono dirsi mezzanini aventi pure lo ingresso in via delle Carceri, il tutto a forma della perizia, confinante col Demanio dello Stato, Silvestri Pietro e Salvatore, Belardinelli Giovanni e proprietà del Righetti posta egualmente all'asta come al n. 2. È stimata lire 10,370. L'annuo tributo erariale trovasi notato in comune col fondo del lotto n. 2 è di lire 90 04.

6° Casa ed ambiente terreno, posti nel succitato comune di Albano Laziale, in via Sant'Ambrogio, numeri 53 e 54, col numero di mappa 537, confinante col vicolo di Sant'Ambrogio, Francesco Fortini, vicolo Cieco, salvi, ecc. Esiste poi nella piazzetta un vano al num. 59, da cui discendendo tre gradini si perviene ad una cantina sottoposta spettante al Righetti. Confina questo locale terreno con Elisabetta Arseni, vicolo Cieco, e proprietà Ronco, essendo tutta la sopraddetta proprietà stimata in lire 3951 40 gravata dell'annuo tributo di lire 32 09.

7° Terreno prativo, seminativo, pascolivo con querce ed olmi, comodo caseggiato colonico posto nel comune di Velletri, in contrada Fontana e vocabolo Casal de' Monaci, coi numeri di mappa 297 al 302, confinante con il conte Latini Macioti, colla tenuta Lazzaria, col beneficio Massa di S. Clemente, mediante il fosso, e col cav. Filippi, salvi, ecc., di ettari 26, are 91, e centiare 78, gravato per una parte dell'annuo canone di lire 338 62 1/5 a favore del Monastero della Neve in Velletri. Fabbricato ad uso di stalla, con vari ambienti, tinello, gallinaro, fienile, granaio, e due piani con vari ambienti, nonchè un casale composto di sotterranei costituiti da grottoni ricoperti per quattro corridori, che comunicano tra loro mediante archi a volta, non che di piani terreni, mezzanini, e due piani superiori, con acqua di cisterna ritenuta sorgiva, e con tazza di peperino in prossimità ad uso di abbeveratoio, esistendo inoltre in contiguità del fabbricato un orto, il tutto a forma della perizia stimato, in quanto al suolo netto dal canone in lire 25,782 49. In quanto ai successivi suoli, olivi, alberi di frutti, olmi e querce, in lire 8957 50. In quanto alla staccionata, cancelli e macerie in lire 1372. In quanto al casale e recinto dell'orto in lire 47 40. In tutto lire 40,852 19. Ha in catasto l'estimo di lire 2403 42.

Tali fondi furono aggiudicati per i seguenti prezzi, e cioè:

Il 1° lotto al signor Federico Colò, per lire 1760.

Il 2° lotto a Michele Pantanella, per lire 10,652 41.

Il 3° lotto ad Ercole Sannibali, per lire 9346 84.

Il 4° lotto ad Eucherio Sattarelli, per lire 6300 50.

Il 5° lotto a Simone Mercanti, per lire 6128 39.

Il 6° lotto a Luigi Celano, per lire 2338 28.

Il 7° lotto allo stesso Celano per lire 24,127 84.

Avverte quindi che ora sugli indicati prezzi può offrirsi l'aumento del sesto emettendone formale dichiarazione nella cancelleria civile di questo tribunale, ed uniformandosi a quanto è disposto nell'art. 680 del Codice di procedura civile. Il termine utile per far ciò scade col dì sei del venturo mese di gennaio 1878.

Roma, li 22 dicembre 1877.

Il cancelliere firmato: Pietro Paolo Ercole.

Per copia conforme rilasciata per uso d'inserzione.

Roma, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, li 24 dicembre 1877.

6471 Il vicecanc. Carlo Pagnoncelli.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*).

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 1° febbraio 1878, alle ore 11 antimeridiane, avanti il tribunale civile e correzionale di Frosinone, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi espropriati ad istanza di S. E. Giovanni Andrea Colonna, domiciliato in Roma ed elettivamente in Frosinone presso l'avv. De Angelis, in danno del sig. Pio Benignetti, e per esso la di lui vedova Teresa, anche come madre di Diego, figlio ed erede del nominato Pio.

1° Casa posta in Anagni, in contrada Porta S. Francesco, composta di due vani piano terreno, uno col num. 5 e l'altro col num. 5, con ingresso al vicolo Chiuso, e di nove vani oltre la cucina al 4° piano con ingresso nella via Valle, n. 1, distinti in due quartieri, uno a sinistra di 3 camere, e l'altro a destra di 6 camere e cucina, segnata in mappa sezione di Anagni, num. 168 per lire 9558 40.

2° Casa di affitto posta in Anagni, distinta in mappa sezione città, n. 249, composta di due parti, l'una di 2 ambienti sulla via Garibaldi, n. 19, l'altra composta di una camera e di una stalla sottoposta sul vicolo Storto, numero 19.

Casa di affitto posta come sopra, via Garibaldi, num. di mappa 350 al n. 15 e 15-A, composta di due vani sotterranei, e di tre vani a livello della detta via col vicolo Chiuso e proprietà eredi Budoni.

Le suddette due case sono di diretto dominio della famiglia Silvestri Fas, fu ristretta per lire 2564 40.

3° Casa di due ambienti, l'uno dopo l'altro al 2° piano, posta nel comune di Sgurgola, in contrada Rocca, n. di mappa 948 sub. 1, sez. 1ª, circondata dalla via Rocca e da un viottolo che fa capo a detta strada, lire 672 60.

Le condizioni della vendita sono riportate nel bando.

Roma, 22 dicembre 1877.

6442 Colombi Cristoforo.

REGIA PRETURA
del mandamento di Ferentino.

Si rende noto che con atto del 13 dicembre corrente la signora Cislone Rosa fu Vincenzo, vedova del fu Antonio Salvatori di Ferentino, tanto nel proprio che nell'interesse dei suoi figli minorenni Francesco, Filomena, Carlo e Maria Salvatori, ha dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità intestata del proprio marito e rispettivamente padre Salvatori Antonio di Florido, morto in questa città il 26 settembre pros. scorso.

Dalla cancelleria della suddetta pretura, il 14 dicembre 1877.

6483 Il canc. Giuseppe Mangano.

AVVISO. 6367

(1ª *pubblicazione*)

Si certifica da me sottoscritto avvocato che il tribunale civile di Solmona, con decreto del 30 ottobre 1877, numero 2964, del registro del tribunale, fra l'altro dispose:

Omissis

1° Dichiarò unici ed esclusivi proprietari i signori Angelo, Giuseppe Antonio e Francesco Luigi Faraglia di Pasquale, di Pescocostanzo, dei certificati intestati al fu Pasquale Faraglia fu Angelo, il primo rilasciato a Napoli, a dì 1° agosto 1866 sotto il numero 126924 pari 309864 (rosso), e col numero di registro di posizione 57020, per la rendita di lire 415, e l'altro rilasciato a Firenze il dì 3 marzo 1872, n. 52003, e col n. del registro di posizione 82803 per la rendita di lire 90.

2° Ordinò alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia, di tramutare i due precitati certificati in titoli al portatore e consegnarli a favore dei signori Angelo, Giuseppe Antonio e Francesco Luigi Paraglia.

Solmona, 18 dicembre 1877.

Francesco Luigi Faraglia avv.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Si rende a pubblica notizia che il R. tribunale civile e correzionale di Milano con sentenza 3 novembre 1877, n. 831, dichiarò l'assenza di Giovanni Giuseppe Luigi Mirasole fu Michele, assentatosi da Milano nel 1847, ove nacque il 21 luglio 1824, ed aveva domicilio in piazza Borromeo, per recarsi in America, e del quale non pervennero notizie.

Milano, 20 novembre 1877.

Rag. Gaetano Balabio
5830 proc. Mirasole.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.